

Relazione tecnica maxi - emendamento AS 2814- Conversione in legge dl 98/2011

Articolo 1

(em. 1.2)

Definizione della media ponderata rispetto al PIL dei singoli Paesi area euro

La norma è volta sostanzialmente a definire la media dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive e di vertice, da confrontare con il corrispondente livello remunerativo negli Stati dell'area euro, specificando che tale media deve essere ponderata rispetto al PIL dei singoli Paesi. Pertanto, la disposizione non comporta effetti finanziari.

(em. 1.100)

Definizione della media del livello remunerativo nei principali Paesi area euro

La norma è volta a delimitare il contesto dei principali Paesi dell'area Euro, da utilizzare a confronto con lo Stato italiano, per definire il limite dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive e di vertice, che deve essere commisurato alla media del corrispondente livello remunerativo nei suddetti Stati. Pertanto, la disposizione non comporta effetti finanziari.

Articolo 5

(em. 5.1000 testo 2)

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC

La proposta chiarisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC sono escluse dalle procedure previste dall'art. 68 del dl 112/2008 e dall'art. 29 comma 2, lett. e-bis e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. L'emendamento non comporta effetti finanziari in quanto i costi di tali organismi sono posti a carico dei soggetti committenti.

Articolo 16

(em. 16.4)

Pubblico impiego – specificità emolumenti

L'emendamento non comporta oneri in quanto volto a confermare la specificità degli emolumenti di carattere continuativo erogati a favore del personale del comparto sicurezza difesa che sono equiparati al trattamento economico fondamentale ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 17

(em. 17.100)

Incremento livello del SSN (Ticket)

Modifica di cui alla lettera c) – modifiche al comma 6 (ex emendamento 17.1000)

Le disposizioni, rispetto al vigente comma 6 del presente decreto-legge 98/2011, sono dirette ad anticipare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge, la ripresa dell'efficacia delle norme in materia di quota di partecipazione, a carico dei cittadini non esenti, al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. In tali termini, l'importo di 486,5 milioni di euro viene rideterminato in 105 milioni di euro.

Modifiche di cui alla lettera a), b), d), e) ed f) (ex emendamento Commissione di coordinamento testi)

Trattasi di modifiche di coordinamento del testo legislativo dalle quali non derivano effetti finanziari.

Articolo 18

(em. 18.1000)

Previdenza

Modifica di cui alla lettera a) – comma sostitutivo del comma 3 dell'articolo 18 (ex emendamento 18.1000)

La disposizione prevede che, per gli anni 2012 e 2013, ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS non sia concessa la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998 con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, sempre secondo il meccanismo stabilito dal predetto articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, nella misura del settanta per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica che sarebbe spettata, l'aumento di rivalutazione per il periodo in esame è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Sulla base dei seguenti parametri:

- monte pensioni stimato 2011: circa 240,5 mld al netto della spesa per pensioni e assegni sociali (sulla base delle previsioni DEF 2011);
- tasso inflazione in linea con quanto previsto DEF 2011;
- 5 volte il trattamento minimo INPS: circa 30.440 euro annui nel 2011
- quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) relativo a trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS: circa 22,3%, in

referimento alla quale, prima dell'entrata in vigore del DL 98/2011, per effetto del meccanismo di indicizzazione per fasce si stima un'elasticità media all'indice di rivalutazione pari a 89,4% circa;

– quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) corrispondente alla fascia di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS afferente ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS, in riferimento alla quale l'indice di rivalutazione è riconosciuto nella misura del 70%: circa il 9,5%;

– per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame (e di quota di slittamento della corresponsione all'anno successivo);

– la valutazione tiene anche conto dell'effetto di sterilizzazione del meccanismo di deincizzazione derivante dall'applicazione della clausola di salvaguardia con riferimento ai soggetti con importo del trattamento pensionistico complessivo compreso tra 5 volte il trattamento minimo INPS e il predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica che sarebbe spettata;

derivano le seguenti economie rispetto alla normativa vigente prima del DL 98/2011 (AS2814):

(valori in mln di euro)

	2012	2013	2014
al netto effetti fiscali	420	680	680

Tenuto conto che l'emendamento è interamente sostitutivo dell'articolo 18, comma 3 del DL 98/2011 (AS 2814) il quale comportava economie di pari importo per ciascuno degli anni in esame, gli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica dell'emendamento in esame sono pertanto i seguenti:

(valori in mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	0	0	0	0	0

Modifica di cui alla lettera b) – comma sostitutivo del comma 4 dell'articolo 18 (ex emendamento 18.1000)

La disposizione è diretta a prevedere l'anticipo al 1° gennaio 2013 (anziché il 1° gennaio 2014 come previsto dall'AS 2814 all'articolo 18, comma 4) del processo di adeguamento triennale dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale alla variazione della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni accertata dall'Istat in riferimento al triennio precedente, come previsto dall'articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies) del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010. Coerentemente con il predetto anticipo al 2013 vengono adeguate le scadenze per il conseguimento degli elementi informativi necessari all'emanazione dei decreti direttoriali di adeguamento (rientranti pienamente nella sfera dell'azione amministrativa con conseguente certezza di rispetto delle scadenze fissate e

di applicazione degli stessi adeguamenti). Le scadenze e la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti è uniformata a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della legge n. 335/1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 247/2007.

Gli effetti rispetto alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011 si sostanziano in un incremento dei requisiti di 3 mesi dal 2013 e di ulteriori 4 mesi dal 2016 da confrontarsi con un incremento di 3 mesi dal 2015 come valutato per effetto delle disposizioni originarie dello stesso articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies). Ciò in quanto gli adeguamenti successivi (dal 2019) risultano essere equivalenti. Quindi rispetto a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 dell'AS 2814 l'incremento dei requisiti è di 3 mesi per l'anno 2013 e di 1 mese dal 2016.

Per la valutazione degli incrementi della speranza di vita a 65 anni è stato adottato lo scenario demografico Istat centrale.

Pertanto dalla complessiva disposizione articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies), come modificata dalla norma in esame, consegue che l'incremento dei requisiti dal 1° gennaio 2013 è stimato pari a 3 mesi, in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore (4 mesi); per i successivi adeguamenti triennali dal 2016 la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi per gli adeguamenti fino a circa il 2030, con successivi adeguamenti inferiori e attorno ai 3 mesi fino al 2050 circa. Ciò comporta un adeguamento cumulato, ad esempio al 2050, pari a circa 3 anni e 10 mesi. Va da sé che, come indicato dalla normativa in esame, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.

Sulla base dei parametri ed ipotesi coerenti con le valutazioni sottostanti la relazione tecnica alla disposizione contenuta nel citato articolo 12 del DL 78/2010 (relativamente ai commi da 12-bis a 12-quinquies), convertito con legge n. 122/2010, e sulla base del regime delle decorrenze vigente derivano pertanto le seguenti economie, che tengono conto dell'effetto differenziale con quanto già scontato in sede di relazione tecnica all'articolo 12, (commi da 12-bis a 12-quinquies) del DL 78/2010 e in sede di relazione tecnica all'AS 2814:

Valutazione differenziale rispetto a quanto già scontato in sede di RT all'AS 2814 (valori in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	38	262	290	29	349	400	430	436	439

Modifiche di cui alla lettera c), d e e) (Ex Emendamento Commissione di coordinamento testi)

Trattasi di modifiche di coordinamento del testo legislativo dalle quali non derivano effetti finanziari.

Modifiche di cui alla lettera f) (ex emendamento 18.1000)

Comma 22-bis

La disposizione prevede che per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi

complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, siano assoggettati ad un contributo di solidarietà pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente l'importo di 150.000 euro. A formare il trattamento pensionistico complessivo concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio.

Dalla disposizione, sulla base dei seguenti dati e parametri:

- quota di spesa relativa alla fascia di trattamenti pensionistici interessati dalla disposizione (anno 2012): circa 800 mln di euro per la fascia superiore a 90.000 euro;
- contributo: 5% per la fascia compresa fra 90.000 e 150.000 euro e 10% per la fascia eccedente;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame (e di quota di slittamento della corresponsione all'anno successivo);

derivano le seguenti maggiori entrate:

Maggiori entrate (valori in mln di euro)

	2011	2012	2013	2014	2015
Al lordo fisco	18	44	44	44	0
Al netto fisco	12	24	24	24	0

Commi da 22-ter a 22-quinquies

La disposizione in esame prevede, ai fini del prolungamento dell'attività lavorativa, con riferimento ai soggetti che accedono al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (a condizione di aver maturato 40 anni di anzianità contributiva) un posticipo della decorrenza del pensionamento di 1 mese per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (senza modificare il requisito contributivo minimodi 40 anni, in presenza del quale è confermata comunque la maturazione del diritto al pensionamento, ma è posticipata la decorrenza del medesimo).

La disposizione si applica solo a coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012, con esclusione, pertanto, dei soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ed è prevista un'esenzione nel limite di 5.000 unità.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

- Stima soggetti interessati per coloro che maturano i requisiti minimi negli anni 2012-2014: dipendenti privati: circa 68.000 annui in media; dipendenti pubblici (escluso il settore della scuola): circa 11.000 annui in media; lavoratori autonomi: circa 34.500 annui in media

- Stima importi medi prestazioni (stime decorrenti anno 2012): circa 27.500 euro per i dipendenti privati, circa 37.000 euro per i dipendenti pubblici ((escluso il settore della scuola), circa 18.400 euro per i lavoratori autonomi;
- Soggetti esenti 5.000 con un'ipotesi di esaurimento in tre anni (equamente distribuiti con periodo di anticipo della decorrenza quindi crescente rispetto a quanto stabilito dalla norma in esame) per un importo medio stimato in media in 28.000 euro

conseguono le seguenti economie (valori in mln di euro), le quali hanno carattere strutturale trattandosi di misura diretta ad incrementare in via continuativa l'età media di accesso al pensionamento:

Economie (valori in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016
0	201	433	710	790

Articolo 20

Patto di stabilità interno (modifiche)

La lettera a) rinvia al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'ultimo periodo del comma 1 le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dal "patto regionale integrato" delle regioni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno o che siano sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. La modifica non comporta effetti finanziari.

Le lettere b) e c) , capoversi 2-bis e 2-ter, introducono alcune modifiche ai parametri di virtuosità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 98/2011. Le modifiche apportate ai parametri di virtuosità non determinano effetti finanziari.

La lettera c), capoverso 2-quater, è finalizzato a dettare la tempistica per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni. Le modifiche non determinano effetti finanziari.

La lettera d) anticipa, con riferimento alle Province virtuose, al 2012 l'esclusione dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78/2010. Tale modifica non ha ricadute sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, in quanto resta fermo l'obiettivo di comparto.

Inoltre, sempre la medesima lettera, prevede, non più facoltativamente, il bonus di 200 milioni a valere sul patto di stabilità interno degli enti territoriali virtuosi per l'anno 2012. La disposizione non richiede compensazione, in quanto tale bonus è già cifrato nei saldi di finanza pubblica.

La lettera e), prevedendo il venir meno delle riduzioni delle risorse a favore degli enti locali previste dai commi 6, 7 e 8, determina un peggioramento del saldo netto da finanziare di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Al conseguente onere si provvede, ai sensi della lettera f), riducendo, di pari importo e con la medesima decorrenza, le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi ed alle compensazioni relativi alle imposte.

Articolo 23

(em. 23.1000 testo 2 Relatore)

Comma 5, lettera a) Maggiorazione aliquota Irap per le società concessionarie, escluse le società autostradali

La proposta normativa intende introdurre una maggiorazione dell'aliquota IRAP prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997 in misura pari al 3,9 per cento, per le società concessionarie ad esclusione di quelle autostradali. La maggiorazione è stabilita nella misura dello 0,3 per cento a partire dall'anno d'imposta 2011.

Ai fini della stima sono stati estrapolati i dati delle dichiarazioni delle società di capitali concessionarie dello Stato individuate nei macro-settori produzione e distribuzione di energia elettrica e gas, trasporti e comunicazioni, escludendo da quest'ultimo le società concessionarie dei servizi autostradali.

Attraverso il modello di micro-simulazione Irap è stato quantificato l'effetto di gettito conseguente pari a 63 milioni di euro di competenza a partire dall'anno d'imposta 2011.

Inoltre, si stima un minor gettito ai fini Ires conseguente la maggiore Irap deducibile pari a 1,58 milioni di euro di competenza a partire dal 2011.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari della norma considerando le seguenti ipotesi:

- un acconto pari all'85% ai fini Irap
- un acconto pari al 75% ai fini Ires.

	2012	2013	2014
IRAP	+ 126	+ 63	+ 63
IRES	- 2,8	- 1,58	- 1,58
TOTALE	+ 123,2	+ 61,42	+ 61,42

Valori espressi in milioni di euro

Comma 7, lettera b) – imposta di bollo sul dossier titoli

L'emendamento modifica l'articolo 23, comma 7 del decreto legge n. 98/2011, rimodulando gli importi dell'imposta di bollo dovuta in considerazione dell'ammontare del deposito di titoli.

Sulla base dei dati forniti recentemente da Banca d'Italia, relativi al numero dei conti titoli e alla distribuzione dello stesso in base all'ammontare del deposito, risulta un numero complessivo di conti titoli di circa 22 milioni.

Pertanto, gli incrementi dell'imposta di bollo previsti determinano un recupero di gettito su base annua di circa 897 milioni di euro annui per i primi due anni e di circa 2.525 milioni di euro per gli anni a partire dal 2013

Considerando che a novembre di ogni anno si avrà il versamento dell'acconto pari al 95% di quanto liquidato nell'anno e con un'applicazione della norma dal 1 luglio, si avranno i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

Anno di rif.		2011	2012	2013	2014	2015
	2011	299,0	149,5			
acconto	2012	426,1	- 426,1			
saldo	2012		747,5	149,5		
acconto	2013		852,2	- 852,2		
saldo	2013			2.104,2	420,8	
acconto	2014			2.398,8	- 2.398,8	
saldo	2014				2.104,2	420,8
acconto	2015				2.398,8	- 2.398,8
saldo	2015					2.104,2
acconto	2016					2.398,8
	Totale	725,1	1.323,1	3.800,3	2.525,0	2.525,0

Confrontando il gettito stimato con quello indicato nella relazione tecnica originaria si ha:

	2011	2012	2013	2014	2015
RT originaria	721,0	1.315,7	3.581,3	2.400,0	2.400,0
emendamento	725,1	1.323,1	3.800,3	2.525,0	2.525,0
Differenza	4,1	7,4	219,0	125,0	125,0

in milioni di euro

Comma 10 Modifica art. 107 TUIR

La proposta emendativa in esame **sostituisce il comma 10 dell'art. 23 del decreto-legge 98 originario che disciplinava in maniera più rigorosa il regime di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, introducendo una nuova disposizione che prevede che per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui all'articolo 107, comma 2, secondo periodo del TUIR è pari all'1 per cento.**

Considerato che in sede di relazione tecnica al provvedimento originario alla precedente disposizione contenuta nel citato comma 10 erano stati ascritti effetti positivi a decorrere dal 2012, il venir meno della disposizione medesima comporta i seguenti effetti finanziari:

	2011	2012	2013	2014
IRES	-	-218,4	-124,8	-124,8

Millioni di euro

Il nuovo comma 10 modifica le disposizioni contenute nell'articolo 107, comma 2, del TUIR relative agli accantonamenti effettuati dalle imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori a fronte di spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili ovvero delle altre spese di cui all'articolo 102, comma 6, dello stesso TUIR.

In particolare, la disposizione introdotta riduce il limite massimo dell'accantonamento deducibile portandolo dal 5% all'1% del costo del bene. Gli accantonamenti sono deducibili in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi.

La disposizione, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di conversione del presente decreto.

Dai dati, forniti dai maggiori concessionari interessati dalla norma, si rileva uno stock di investimenti di circa 30 miliardi di euro, il fondo dedotto è di circa 1 miliardo di euro e gli accantonamenti effettuati nell'esercizio 2010 sono pari a 800 milioni di euro.

Dall'analisi delle dichiarazioni Unico 2010 Società di capitali dei principali soggetti, risulta una quota di accantonamenti fiscalmente non deducibile nell'anno ai sensi dell'articolo 107 comma 2 di circa 160 milioni di euro. Si stimano, quindi, in circa 640 milioni di euro (800 – 160 milioni di euro) gli accantonamenti dell'anno deducibili a legislazione vigente, in circa 667 milioni di euro il secondo anno, in circa 693 milioni di euro il terzo anno e in circa 720 milioni di euro il quarto anno.

Applicando la normativa proposta, gli accantonamenti deducibili sarebbero:

1. nel primo anno circa 128 milioni di euro ($640 / 5\% \times 1\%$), l'effetto del primo sesto deducibile nell'esercizio in corso è stato neutralizzato dalla presenza di un fondo capiente;
2. nel secondo anno circa 240 milioni di euro costituiti dalla deduzione dell'anno all'1% per circa 128 milioni di euro, più un sesto della quota non deducibile per effetto della normativa proposta $(640 - 128)/6$, più un sesto della quota già non deducibile a legislazione vigente $(160/6)$;
3. nel terzo anno circa 352 milioni di euro costituiti dalla deduzione dell'anno all'1% per circa 128 milioni di euro, più due sesti della quota non deducibile per effetto della normativa proposta $(640 - 128)/6 \times 2$, più due sesti della quota già non deducibile a legislazione vigente $(160/6 \times 2)$;
4. nel quarto anno circa 464 milioni di euro costituiti dalla deduzione dell'anno all'1% per circa 128 milioni di euro, più tre sesti della quota non deducibile per effetto della normativa proposta $(640 - 128)/6 \times 3$, più tre sesti della quota già non deducibile a legislazione vigente $(160/6 \times 3)$.

Di seguito la stima del recupero di gettito su base annua, all'aliquota ordinaria del 27,5%:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IRES	+141	+117	+94	+70	+47	+24	0

Milioni di euro

In termini finanziari, sul bilancio dello Stato, con un acconto del 100% per tenere conto della redditività dei contribuenti interessati, si determinano i seguenti effetti di gettito:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IRES	0	+282	+93	+71	+46	+24	+1

Milioni di euro

L'effetto complessivo netto dell'emendamento è, pertanto, il seguente:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vecchio c. 10	0	-218,4	-124,8	-124,8	-124,8	-124,8	-124,8
Nuovo c. 10	0	282	93	71	46	24	1
totale effetti	0	63,6	-31,8	-53,8	-78,8	-100,8	-123,8

Milioni di euro

Comma 50-bis e 50-ter- Modifiche all'articolo 33 D.L. 78/2010 (Aliquota addizionale sui bonus e stock options)

La disposizione in esame modifica la disciplina contenuta nell'art. 33 del D.L. 78/2010 che, per i dirigenti ed i collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario, ha introdotto un'aliquota addizionale del 10% applicabile agli emolumenti variabili, corrisposti sotto forma di bonus e stock options per la quota degli stessi che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione.

Per effetto della presente modifica le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 33 si applicano, per i compensi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto sull'ammontare dei compensi erogati sotto forma di bonus e stock options che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

Ai fini della presente stima si prendono in considerazione i dati dei versamenti dell'addizionale in oggetto effettuati nel 2011 fino alla data del 12 luglio tramite i relativi codici tributo di versamento con F24 istituiti dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 1 del 4 gennaio 2011 (codici 1033, 1054, 1055, 1056 e 1059) e con risoluzione n. 29 del 9 marzo 2011 (codice 1684, da utilizzare nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia un soggetto estero, non tenuto agli obblighi di sostituzione in Italia; sarà quindi il lavoratore dipendente residente che dovrà determinare e versare la maggiore imposta con le medesime modalità di versamento dell'IRPEF).

In base a tali dati risulta un ammontare versato di circa 2,7 milioni di euro. Poiché tale ammontare è relativo ad un periodo di circa metà anno, si ipotizza che l'ammontare versato per l'intero 2011 in base all'attuale legislazione sia pari al doppio di tale cifra e quindi a 5,4 milioni di euro, cui corrisponderebbe una base imponibile annua pari a 54 milioni di euro (5,4/10%).

La modifica normativa in esame determina un importante effetto di ampliamento della base imponibile in oggetto, anche in considerazione del fatto che ne risulta allargata la platea dei soggetti sottoposti all'addizionale. Poiché non risultano disponibili dati di dettaglio che consentano di determinare con esattezza l'entità di tale ampliamento, ai fini della presente stima si ipotizza, in via prudenziale, un coefficiente di moltiplicazione della base imponibile pari a 5. Risulta pertanto una

nuova base imponibile annua pari a 270 milioni di euro ed un corrispondente gettito di addizionale pari a 27 milioni di euro (270 X 10%).

Si stima quindi che la modifica normativa in esame determini un recupero di gettito di competenza annua pari a **+21,6 milioni di euro** (27 – 5,4).

Nell'ipotesi che la norma produca i suoi effetti sui versamenti effettuati a partire dal mese di ottobre 2011, si stima il seguente profilo finanziario (milioni di euro):

	2011	2012	2013
Contributo addizionale	+5,4	+21,6	+21,6

Comma 50-quater - Aumento Accise a regime

L'emendamento prevede che gli aumenti dell'aliquote delle accise disposti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 77579 del 28 giugno 2011 restano confermate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Con riguardo agli effetti finanziari, sulla base dei dati relativi ai consumi dell'anno 2010, la proposta normativa in esame comporta un effetto positivo sul gettito a decorrere dal 2012, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto sia degli effetti sulle imposte dirette e sull'IRAP, così distinto (in milioni di euro):

	2012	2013	2014	2015
Accise	1.819,60	1.819,60	1.819,60	1.819,60
IVA	272,3	272,3	272,3	272,3
IRES/IRPEF	0	-75,8	-43,3	-43,3
IRAP	0	-14,6	-7,9	-7,9
Credito d'imposta autotrasporto	-306	-306	-306	-306
Totale	1.785,9	1.695,6	1.734,8	1.734,8

Articolo 29

(em. 29.1000)

Liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche

La disposizione è volta alla liberalizzazione delle professioni e delle attività economiche, in particolare mediante la previsione di proposte di riforma da parte del Governo alle categorie interessate e della rimozione di ogni vincolo pubblicistico nelle materie che non siano espressamente regolamentate entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Data la portata ordinamentale e regolatoria dell'intervento normativo, lo stesso non determina effetti finanziari diretti.

Inoltre, è modificato l'articolo 36, comma 2, lett. b), numero 3), prevedendo che l'affidamento diretto ad Anas s.p.a. delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade sia effettuato in alternativa alle procedure per gara di selezione dei concessionari autostradali. La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica stante la clausola prevista al comma 2 lett. a) e richiamata dalla stessa lett. b), al numero 3).

Articolo 36

(em. 36.5)

Sanzioni amministrative

La disposizione introduce una sanzione amministrativa con possibili maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al momento non valutabili. Pertanto non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 37

(em. 37.500 testo 2)

Contributo unificato

La disposizione incrementa il limite reddituale per ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nelle controversie di lavoro e previdenziali, portandolo dal doppio al triplo dell'importo previsto per beneficiare del gratuito patrocinio (attualmente stabilito in euro 10.628,16).

La previsione non determina effetti finanziari negativi in quanto il maggior gettito derivante dall'introduzione del contributo unificato nelle suddette controversie è riassegnato, ai sensi dell'art. 37, comma 10, del decreto-legge, a un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Articolo 38

(em. 38.2 e 38.3)

Procedura civile

Trattasi di modifiche di drafting necessarie ai fini del coordinamento del testo (ex emendamento complessivo della Commissione per coordinamento testi ovvero a carattere procedurale (ex emendamento 38.2) o dirette a prevedere che i giudizi conseguenti alla nuova procedura dell'accertamento tecnico preventivo non siano inappellabili (ex emendamento 38.3). Tali modifiche non comportano effetti finanziari.

Articolo 39

(em. 39.1000)

Giustizia tributaria

La norma modifica talune disposizioni vigenti in materia di giustizia tributaria, relativamente a cause di incompatibilità alla partecipazione alle Commissioni tributarie. Non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 40

(em. 40.1000)

Disposizioni finanziarie

L'emendamento comporta una riduzione dell'accantonamento destinato al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, con un effetto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per l'anno 2012, pari a 3000 milioni di euro.

L'emendamento prevede, inoltre, che gli accantonamenti già disposti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi, con un conseguente effetto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per l'anno 2011, corrispondente alle entrate ivi previste per un importo non inferiore a 2.400 milioni di euro.

La disposizione, al comma 1-ter, prevede che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C - bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014.

Per i casi in cui la suddetta disposizione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della predetta riduzione, con riferimento ai singoli regimi interessati.

In considerazione dell'ammontare complessivo del gettito indicato nel predetto allegato, le riduzioni previste dal comma 1-ter garantiranno un recupero di gettito non inferiore agli importi indicati nel comma 1-quater.

Il comma 1-quater prevede che qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, la disposizione di cui al comma 1-ter non si applica.

Le disposizioni in esame comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per gli importi e per gli anni indicati dalle stesse.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 24 dicembre 2000, n. 400, è
avuta in conto.



POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale della Città

Cantù

14 LUG. 2011

1.2814

IL GOVERNO

A.S. 2814

Emendamento al disegno di legge di conversione

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"1. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale."

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98

All'articolo 1,

al comma 1, al primo e secondo periodo, dopo le parole "la media", aggiungere le seguenti: "ponderata rispetto al PIL" e dopo le parole "incarichi negli altri", inserire le seguenti: "sei principali".

All'articolo 4,

al comma 2, sostituire la parola "riconosciuti" con le seguenti: "che vengono riconosciuti".

All'articolo 5,

dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2 lettera e-bis e comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. ".

All'articolo 6,

al comma 2, *sopprimere le seguenti parole:* «Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno».

All'articolo 10,

- a) *al comma 14, primo periodo, sostituire la parola:* «adottate» *con la seguente:* «adottare»;
- b) *al comma 16, sostituire le parole:* «parole : entro» *con le seguenti:* « parole: " entro»;
- c) *al comma 17, lettera b), sostituire le parole:* «Fondi di bilancio» *con le seguenti:* «Fondi di bilancio"».

All'articolo 12,

- a) *al comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola:* «previsto» *con la seguente:* «previsti»;
- b) *al comma 13, primo periodo, sostituire la parola:* «sedicesimo» *con la seguente:* «quindicesimo»;
- c) *al comma 14, sostituire la parola:* «contro» *con la seguente:* «conto».



All'articolo 14,

- a) al comma 3, sostituire le parole: «giugno 199» con le seguenti: «giugno 1994»;
- b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «le attività e le» con le seguenti: «delle attività e delle»;
- c) al comma 16, sostituire le parole: «e delle finanze.» con le seguenti: «e delle finanze".»;
- d) al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: «e dentro» con le seguenti: «ed entro»;
- e) al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «internalizzazione» con la seguente: «internazionalizzazione».

All'articolo 16,

- a) al comma 1, lettera g), dopo le parole: "attività operative o missioni", inserire le seguenti: ", fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102";
- b) al comma 9, alinea, sostituire le parole: «articolo 5-septies» con le seguenti: «articolo 55-septies».

All'articolo 17,

- a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del finanziamento» inserire le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»;
- b) al comma 4, lettera a), ultimo periodo, sostituire la parola: «Costrizione» con la seguente: «Costituzione»;
- c) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) le parole. "486,5 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "105 milioni di euro";
 - 2) le parole: "periodo 1° giugno -31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto -";
 - 3) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p)-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- d) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2013 il Ministero» con le seguenti: «. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero»;
- e) al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: «e» e sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi 7 e 8»;
- f) al comma 10, lettera d), sostituire le parole: «raccomandazione 2001/361/CE» con le seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE».

All'articolo 18,

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del settanta per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della



normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 12-bis, la parola “2015” è sostituita dalla seguente: “2013” e sono soppresse le parole “, salvo quanto indicato al comma 12-ter,”;
- b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole “2013” e “30 giugno” sono sostituite rispettivamente da “2011” e “31 dicembre” ed è soppresso l'ultimo periodo.”;

c) al comma 8, sostituire le parole: «marzo 1933» con le seguenti: «marzo 1983»;

d) al comma 16, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «e per le categorie» con le seguenti: «per le categorie»;

e) al comma 18, sostituire le parole: «articolo 1» con le seguenti: «articolo 01»;

f) dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

“22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

22-ter. Alla fine del comma 2, dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: “I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti



rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.”.

22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

22-quinquies. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.”.

All'articolo 20,

a) al comma 1, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.” e, conseguentemente, il quinto periodo è soppresso.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b) rispetto del patto di stabilità interno;

c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;

d) autonomia finanziaria;



- e) equilibrio di parte corrente;
- f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente rimosse e accertate;
- l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.'

c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

'2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.

2-quater All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

- a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
- c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.'

d) al comma 3,

dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012.";

al secondo periodo le parole "di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai primi due periodi";

all'ultimo periodo, le parole "può essere ridotto" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotto";

e) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.

f) conseguentemente, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:



“17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni per l'anno 2013 e di 1.400 milioni annui a decorrere dall'anno 2014.”

All'articolo 21,

al comma 4, capoverso 11-quater, dopo le parole: “conformemente al diritto comunitario e”, sono inserite le seguenti: “, in particolare, alla direttiva 2007/58/CE, nonché” e *sopprimere le parole:* «del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, » e *sostituire le parole:* «si applicano» con le seguenti: «si applica».

All'articolo 22,

al comma 1:

a) *al capoverso 1, sostituire le parole:* «1. "Ai fini» con le seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini»;

b) *al capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «comma precedente» con le seguenti: «periodo precedente»;

c) *al capoverso 4, e al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «articolo 17» con le seguenti: «articolo 17 e seguenti».

All'articolo 23,

a) al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

- a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento”;
- b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
- c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento.”.

b) *al comma 7, alinea, sostituire le parole:* «allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642» con le seguenti: «approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992» e la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: “2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1. per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 34,20
- b) con periodicità semestrale euro 17,1
- c) con periodicità trimestrale euro 8,55
- d) con periodicità mensile euro 2,85

2. dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 70,00
- b) con periodicità semestrale euro 35,00
- c) con periodicità trimestrale euro 17,5
- d) con periodicità mensile euro 5,83



3. dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 240,00
- b) con periodicità semestrale euro 120,00
- c) con periodicità trimestrale euro 60,00
- d) con periodicità mensile euro 20,00

4. dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 680,00
- b) con periodicità semestrale euro 340,00
- c) con periodicità trimestrale euro 170,00
- d) con periodicità mensile euro 56,67

5. dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 230,00
- b) con periodicità semestrale euro 115,00
- c) con periodicità trimestrale euro 57,50
- d) con periodicità mensile euro 19,17

6. dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 780,00
- b) con periodicità semestrale euro 390,00
- c) con periodicità trimestrale euro 195,00
- d) con periodicità mensile euro 65,00

7. dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000:

- a) con periodicità annuale euro 1.100,00
- b) con periodicità semestrale euro 550,00
- c) con periodicità trimestrale euro 275,00
- d) con periodicità mensile euro 91,67

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all'1 per cento."»

d) Al comma 12, capoverso 10-bis, sopprimere le parole: «dell'articolo 24, e seguenti,»;

e) al comma 17, lettera c), e al comma 19, lettera c), dopo le parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997,» inserire le seguenti: «n. 471,»;

f) al comma 28, lettera c), sostituire la parola: «e)» con la seguente: «d-ter)»;

g) al comma 33, sostituire le parole: «e le disposizioni» con le seguenti: «le disposizioni »;

h) al comma 36, in fine, ~~sono aggiunte le seguenti: " , primo periodo. "~~

 ~~è soppressa la parola "215". Al comma 215 del medesimo articolo, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:~~

risorse di cui al precedente periodo
e nei limiti delle

b) al comma 43, sostituire le parole da: «come modificato» fino alla fine del comma con le seguenti: «e successive modificazioni».

8) in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

“50-bis. All’articolo 33 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2011, n. 122 dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2 bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. “.

50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad applicarsi l’articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.”

All’articolo 24,

a) al comma 34, quarto periodo, sostituire la parola: «aggiudicati» con la seguente: «aggiudicate» e, all’ultimo periodo, sostituire le parole: «n. 773.» con le seguenti: «n. 773»;

b) al comma 39 e al comma 40, sostituire le parole: «del monopoli» con le seguenti: «dei monopoli».

All’articolo 27,

al comma 1, dopo le parole “è ridotta al 5 per cento.” sono inserite le seguenti: “Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.”.

All’articolo 29,

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell’economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l’Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l’approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.”;

b) al comma 2 dopo le parole “dei servizi” sono inserite le seguenti: “e delle attività economiche”.

c) al comma 4, sostituire le parole: «alla cancellazione» con le seguenti: «la cancellazione».



Conseguentemente,

- alla rubrica dell'articolo 29 le parole "e dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi e delle attività economiche";

All'articolo 32,

a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «di cui al comma 1» e sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture» con le seguenti: «Ministro delle infrastrutture»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «presente decreto che» con le seguenti: «presente decreto».

All'articolo 33,

al comma 7, sostituire le parole: «di cui il» con le seguenti: «di cui ai».

All'articolo 35,

a) al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «Asse prioritario i» con le seguenti: «Asse prioritario 1»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «articolo 4» con le seguenti: «articolo 14»;

c) al comma 9, sostituire le parole: «legge di conversione» con le seguenti: «legge di conversione del decreto n. 5 del 2009».

All'articolo 36,

a) al comma 2, lettera b), numero 3), prima della parola "affidamento" sono inserite le seguenti: "in alternativa a quanto previsto al numero 1),".

b) al comma 3, lettera d), *sostituire le parole: «dell'articolo 23» con le seguenti: «all'articolo 23»;*

c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: "12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato.".

All'articolo 37,

al comma 6:

a) alla lettera z), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

« 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario";

b) alla lettera aa), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

« 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario";

c) alla lettera b), n. 2 sostituire le parole "al doppio dell'importo" con le seguenti: "a tre volte l'importo".

All'articolo 38,

a) al comma 1, lettera b), numero 1), *capoverso «art. 445-bis», sono apportate le seguenti modifiche:*

1) al primo periodo sostituire le parole "presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore" con le seguenti: "presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore"



- 2) al quinto comma, *sostituire le parole: «articolo 196» con le seguenti: «articolo 196,»;*
3) il settimo comma è soppresso;

b) dopo il comma 4, *sostituire le parole: «4. A decorrere» con le seguenti: «5. A decorrere» e rinumerare conseguentemente i successivi commi 5, 6 e 7 come commi 6, 7 e 8.*

All'articolo 39,

a) al comma 1, lettera b), *dopo la parola: «contabili» inserire le seguenti: «in servizio o a riposo» e dopo le parole: «avvocati dello Stato» sopprimere le parole: «, in servizio o»;*

b) al comma 2, lettera c) numero 5), sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo ed al secondo periodo del capoverso 1-bis:

1.1) le parole “che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano” sono sostituite dalle seguenti: “che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,”;

1.2) dopo “lettera i)” è aggiunto “del comma 1”;

2) dopo il secondo periodo del capoverso 1-bis è aggiunto il seguente: “All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria”.

c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: “Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate”;

d) al comma 8:

1) alla lettera c), *sopprimere le parole da: «, senza applicazione» fino alla fine della lettera;*

2) alla lettera d), *sostituire le parole: «sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» con le seguenti: «sentiti il DIGitPA».*

All'articolo 40,

a) al comma 1 le parole: “5.850 milioni di euro per l'anno 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “2.850 milioni di euro per l'anno 2012”;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del terzo periodo dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di



esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

c) al comma 2:

1) *sostituire le parole:*

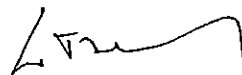
1.1.) «articolo 21, commi 3 e 6» *con le seguenti:* «articolo 21, commi 1, 3 e 6»;

1.2) «articolo 37, comma 21» *con le seguenti:* «articolo 37, comma 20»;

1.3) «2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011», con le seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011» e le parole «7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012,» con le seguenti: «4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012»;

2) alla lettera a), le parole «1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011», sono sostituite con le seguenti: «1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012.»

3) alla lettera c), sostituire le parole: «2016 milioni di euro» *con la seguente:* «2016».



IL GOVERNO



MANOVRA "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" - EMENDAMENTI SENATO

ART.	COMMA	Effetti in milioni di euro	e/s		SNF				fabbisogno				indebitamento			
					2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
		Razionalizzazione della spesa sanitaria														
17	5	- Incremento livello del SSN (ticket) (em 17.1000)	s	c	-381,50				-381,50				-381,50			
		Interventi in materia previdenziale (modifche)														
18	3	- modifica indicizzazione pensioni	s	c		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		- modifica indicizzazione pensioni (entrate)	e	t		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4	- Anticipo al 2014 adeguamento speranza di vita - modifiche	s	c			-38,00	-262,00			-38,00	-262,00			-38,00	-262,00
	22 bis	- Contributo solidarietà pensioni alte	e	ex	18,00	44,00	44,00	44,00	18,00	44,00	44,00	44,00	18,00	44,00	44,00	44,00
		- Contributo solidarietà pensioni alte	e	t	-6,00	-20,00	-20,00	-20,00	-6,00	-20,00	-20,00	-20,00	-6,00	-20,00	-20,00	-20,00
	22ter-quinquies	- Modifiche al sistema di decorrenza pensionamento anticipato	s	c			-201,00	-433,00			-201,00	-433,00			-201,00	-433,00
		Patto di stabilità interno (modifche)														
20	7	- Riduzioni risorse erariali ai comuni- soppressione	s	c			500,00	1.000,00								
20	7	- Riduzioni risorse erariali alle province - soppressione	s	c			200,00	400,00								
		- Riduzioni risorse per rimborsi e compensazioni	s	c			-700,00	-1.400,00								
		Disposizioni in materia di entrata														
23	5	- maggiorazione aliquote IRAP società concessionarie escluse società autostradali (IRAP) (em 23.1000)	s	c		-119,20	-59,60	-59,60								
		- maggiorazione aliquote IRAP società concessionarie escluse società autostradali (IRAP) (em 23.1000)	e	t						126,00	63,00	63,00		126,00	63,00	63,00
		- maggiorazione aliquote IRAP società concessionarie escluse società autostradali (IRES) (em. 23.1000)	e	t		-2,80	-1,58	-1,58		-2,80	-1,58	-1,58		-2,80	-1,58	-1,58
	7	- Deposito titoli (bollo)	e	t	4,10	7,40	219,00	125,00	4,10	7,40	219,00	125,00	4,10	7,40	219,00	125,00
	10,10bis e 11	- Ammortamento e accantonamenti per beni gratuitamente devolvibili	e	t	0,00	63,60	-31,80	-53,80	0,00	63,60	-31,80	-53,80	0,00	63,60	-31,80	-53,80
	50 bis	-Contributo addizionale stock options	e	t	5,40	21,60	21,60	21,60	5,40	21,60	21,60	21,60	5,40	21,60	21,60	21,60
	50 ter	- Aumento Accise	e	t	0,00	2.091,90	2.015,10	2.048,60	0,00	2.091,90	2.001,50	2.040,70	0,00	2.091,90	2.001,50	2.040,70
		- IRAP (effetto aumento accise) - aumento trasferimenti	s	c			14,60	7,90								
		- credito imposta autotrasporti	s	c		306,00	306,00	306,00		306,00	306,00	306,00		306,00	306,00	306,00
		Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche														
40	1	- Fondo ISPE	s	c		-3.000,00				-3.000,00				-3.000,00		
	1 bis	- Riduzione Ministeri (Aste frequenze)	s		-2.400,00				-1.600,00	-500,00	-300,00		-1.700,00	-400,00	-300,00	
40	1 ter	- Riduzione agevolazioni fiscali	e	t			4.000,00	20.000,00			4.000,00	20.000,00			4.000,00	20.000,00
		totale entrate			21,50	2.205,70	6.247,32	22.163,82	21,50	2.331,70	6.295,72	22.218,92	21,50	2.331,70	6.295,72	22.218,92
		totale spese			-2.781,50	-2.813,20	22,00	-440,70	-1.981,50	-3.194,00	-233,00	-389,00	-2.081,50	-3.094,00	-233,00	-389,00
		totale emendamenti SENATO			2.803,00	5.018,90	6.225,32	22.604,52	2.003,00	5.525,70	6.528,72	22.607,92	2.103,00	5.425,70	6.528,72	22.607,92

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

14 LUG. 2011

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carbò

ELENCO DISPOSIZIONI VIGENTI RECANTE ESENZIONI O RIDUZIONI DEL PRELIEVO OBBLIGATORIO (articolo 21, comma 11 - lett.a) Legge n.196/09)						Allegato C-bis all'articolo 40, c. 1-quater		
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle agevolazioni	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari
AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE								
PER LA CASA								
1	Art. 10, comma 3-bis), TUIR	Deduzione della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze	a regime	Detrazione	-3.069,0	24.200.000	-126,8	persone fisiche
2	Art. 1 della Legge n. 449/97; ultima proroga ex art. 2, commi 10-11, della L. n.191/2009	Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ristrutturazione edilizia ed altri interventi previsti dall'art. 1 della L. n. 449 del 1997)	2012	Detrazione	-1.962,3	4.779.890	-410,3	persone fisiche
3	Art. 37, comma 4-bis, TUIR	Deduzione forfetaria canoni di locazione	a regime	Riduzione dell'imponibile	-1.341,2	3.572.401	-375,4	Proprietari che affittano immobili
4	Art. 15, comma 1, lett. b) e comma 1-ter TUIR	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale	a regime	Detrazione	-1.321,3	4.026.365	-328,2	persone fisiche
5	Art. 15, comma 1, lett. b-bis) TUIR	Detrazione su compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale	a regime	Detrazione	-13,6	86.234	-154,1	persone fisiche
6	Art. 1, commi 344 - 347 della Legge n. 297/06 da ultimo prorogata dall'art. 1, comma 48 della legge 220/2010 (legge di stabilità)	Detrazione del 55% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti	2011	Detrazione	-1.100,7	756.227	-1.455,3	persone fisiche
7	Art. 15, commi 01, 1, 1-bis, 1-ter e 1-sexies, TUIR	Detrazione per canoni di locazione dell'abitazione principale	a regime	Detrazione	-137,3	730.729	-215,2	persone fisiche
8	Art. 8 della Legge n. 431/98	Ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile che deriva al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 (contratti a canone concordato), ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 (studenti universitari) nonché del comma 3 dell'art. 1 (contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio).	a regime	Riduzione dell'imponibile	-111,5	218.891	-509,3	Proprietari che affittano immobili a canone concordato
9	Art. 9, comma 2, della Legge n. 448/01; ultima proroga ex art. 2, commi 10-11, della L. n.191/2009	Detrazione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	2012	Detrazione	-45,7	64.531	-708,2	persone fisiche
10	Art. 11, comma 2-bis, TUIR	Esenzione per redditi fondiari	a regime	Esenzione	-28,3	-	-	Titolari di redditi fondiari inferiori a 500 euro
11	Art. 11, comma 2, della Legge n. 413/91	Il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato	a regime	Applicazione di un valore minore	-22,0	-	-	Proprietari degli immobili
12	Art. 3, comma 7, del D.L. n. 330 del 94, convertito dalla legge n. 473 del 94	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale	spettante per mutui contratti entro il 31/12/1992		-7,0	31.176	-225,8	persone fisiche
13	Art. 15, comma 1, lett. g), TUIR	Detrazione per spese di manutenzione, protezione e restauro delle case vincolate ai sensi della legge n. 1089 del 1939	a regime	Detrazione	-8,0	2.300	-2.608,7	persone fisiche
14	Art. 10, comma 1, lett. a), TUIR	Deduzione su canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo	a regime	Detrazione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche
15	Art. 2 della Legge n.5/07, da ultimo prorogata per il 2011, dall'art. 2, comma 12-sexies, del D.L. n. 225/10 convertito dalla L. 10/2011	Misure a favore del disagio abitativo	2011	Riduzione dell'imponibile	-3,2	2.000	-1.600,0	Proprietari degli immobili che locano a determinati soggetti

16	Art. 1, comma 496, della Legge n. 266/05	Applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni	a regime	Imposta sostitutiva	-1,5			Proprietari degli immobili
17	Articolo 1, comma 4, D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997	Detrazione dei interessi passivi relativi a mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio	spettante per mutui contratti nel 1997		-1,0	5.491	-178,8	persone fisiche
18	Art. 42, TUIR	Non sono produttive di redditi di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, o relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni e destinate a specifici utilizzi	a regime	Non concorronza alla formazione del reddito complessivo				Possessore o affittuario dei terreni destinati a specifici utilizzi
19	Art.5-bis del D.P.R.n. 601 del 1973	Non concorronza alla formazione del reddito complessivo dei redditi catastali degli immobili destinati ad usi culturali	a regime	Riduzione dell'imponibile				Proprietari degli immobili
20	Art. 1 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"	Codolare unico. Applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF con aliquota del 21% sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo. L'aliquota è ridotta al 19% nell'ipotesi di locazione a canone concordato	a regime		norma non monitorabile con effetti ex post			Proprietari degli immobili locati
TOTALE AGEVOLAZIONI PER LA CASA					-9.197,26			
PER LA FAMIGLIA								
21/Inute	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 3 del TUIR	Detrazione per familiari a carico	a regime	Detrazione	-10.516,0	11.785.000	-892,3	persone fisiche
	di cui	Detrazioni per coniuge a carico	-3.543,9					
		Detrazioni per figli a carico	-6.730,2					
		Ulteriore detrazione per figli a carico (famiglie numerose)	-115,7					
		Detrazioni per altri familiari a carico	-126,2					
22	Art. 10, comma 1, lett. c) e comma 2, TUIR	Deduzione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza; contributi versati al cosiddetto Fondo casalingo ex articolo 1, DLGS n. 565 del 1996	a regime	Deduzione	-4.842,9	11.657.806	-415,4	persone fisiche
23	Art. 15, comma 1, lett. c) e comma 2, TUIR	Detrazione per spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir, spese per prestazioni mediche specialistiche	a regime	Detrazione	-2.356,0	14.177.257	-166,2	persone fisiche
24	Art. 3, comma 3, lett. b) e d), TUIR	Esclusione della base imponibile degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle mie	a regime	Esenzione	-1.929,5	4.264.802	-452,4	Coniuge che riceve assegno, percettore degli assegni o degli emolumenti
25	Art. 15, comma 1, lett. f), e comma 2, TUIR	Detrazione per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità permanente, non autosufficienza	a regime	Detrazione	-828,0	6.673.418	-124,1	persone fisiche
26	Art. 15, comma 1, lett. c) e comma 2, TUIR	Detrazione per spese di istruzione	a regime	Detrazione	-297,8	2.031.802	-145,1	persone fisiche
27	Art.10, comma 1, lett. c), TUIR	Deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili	a regime	Deduzione	-190,6	114.886	-1.659,1	persone fisiche
28	Art. 10, comma 1, lett. b), e comma 2, TUIR	Deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione	a regime	Deduzione	-124,8	125.969	-990,9	persone fisiche
29	Art. 10, comma 2, TUIR	Deduzione dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare	a regime	Deduzione	-86,0	444.423	-193,6	persone fisiche

30	Art. 15, comma 1, lett. e) e lett. o-ter), TUIR	Detrazione per spese relative a mezzi necessari all'accompagnamento e a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili; detrazione per spese relative a cani guida per non vedenti; detrazione per servizi di interpretariato	a regime	Detrazione	-68,5	64.002	-1.070,6	persone fisiche
31	Art. 15, comma 1, lett. i-quinquies) e comma 2, TUIR	Detrazione per l'iscrizione annuale/abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive/palestre piscine etc individuali con apposito decreto	a regime	Detrazione	-35,3	1.409.233	-39,2	persone fisiche
32	Art. 15, comma 1, lett. i-sexies) e comma 2, TUIR	Detrazione per canoni di locazione (contratti ex lege n. 431 del 1998) stipulati da studenti universitari	a regime	Detrazione	-44,3	130.616	-294,1	persone fisiche
33	Art. 1, comma 335, della Legge n. 266/05; art. 2, comma 6, della Legge n. 203/08	Detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido	a regime	Detrazione	-34,75	335.293	-103,6	persone fisiche
34	Art. 15, comma 1, lett. i-septies) e comma 2, TUIR	Detrazione per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana	a regime	Detrazione	-31,2	90.029	-347,1	persone fisiche
35	Art. 10, comma 1, lett. o-ter), TUIR	Deduzione dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti al sensi del d.lgs 502 del 1992	a regime	Deduzione	-17,1	168.677	-101,4	persone fisiche
36	Art. 4 della Legge n. 476/84	Esenzione dall'IRPEF della borsa di studio corrisposta agli studenti universitari	a regime	Esenzione	-9,0			Perceptor di borse di studio
37	Art. 4 della Legge n. 407/98	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di questi ultimi.	a regime	Esenzione				Perceptor di borse di studio
38	Art. 10, comma 1, lett.d), TUIR	Deduzione dagli assegni periodici, corrisposti in forma di testament o donazione modale e, se risultanti da provvedimenti di autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile	a regime	Deduzione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche
39	Art. 10, comma 1, lett. l-bis), TUIR	Deduzione delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'aspletamento della procedura di adozione	a regime	Deduzione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche
40	Art. 1, commi 1324-1326, della Legge n. 256/06; art. 1, comma 54 della Legge n. 220/2010 (legge di stabilità)	Detrazione per onichi di famiglia ai soggetti non residenti	2011		-4,2	3.500	-1.200,0	persone fisiche
41	Articolo 2, comma 5-bis, DLGS n. 184 del 1997	Detrazione contributiv versati per il risento del periodo di corso di laurea dei familiari a carico	a regime		-1,7	3.565	-472,2	persone fisiche
42	Art. 15, comma 1-quinquies), TUIR	Detrazione spese mantenimento cani guida	a regime	Detrazione	-0,3	578	-516,4	persone fisiche
43	Art. 1, comma 10, della Legge n. 62/2000	Detrazione per borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano	a regime	Detrazione	-0,01	51	-125,9	persone fisiche
44	Art. 3, comma 3 lett. d-ter), TUIR	Esclusione dalla base imponibile delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali	a regime	Esenzione				Perceptor di borse di studio
45	art. 6, comma 13, 1485/99	Esenzione dall'IRPEF della borsa di studio corrisposta nell'ambito del programma Socrates di cui alla Decisione R1995/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995 nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università a condizione che l'importo complessivo annuo non superi euro 7746,85	a regime					Perceptor di borse di studio corrisposte nell'ambito del programma Socrates
46	art. 6 L. 978/89 e art. 4 L. 210/98	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte da Università o istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e scuola di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, attività di ricerca post dottorato e corsi di perfezionamento all'estero.	a regime					Perceptor di borse di studio corrisposte per la frequenza di specifici corsi post-laurea
TOTALE A GEVOLAZIONI PER LA FAMIGLIA					-21.449,40			
PER LAVORO E PENSIONI								
47/finite	Art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis, TUIR	Detrazione per redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati; redditi di pensione; per altri redditi di lavoro dipendente; per redditi di lavoro autonomo e di imprese minori	a regime					
		Detrazione redditi da lavoro dipendente	- 18.581,0	Detrazione	-37.726,00	28.320.000	-1.332,1	persone fisiche

	di cui	Detrazione redditi da pensione	- 18.524,0					
		Detrazione altri redditi	- 2.841,0					
48	Art. 51, comma 2, lett. a)	Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori nonché, nel limite di € 3.615,20, i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse, che operano in ambiti prestabiliti, aventi esclusivamente fine assistenziale	a regime	-9,178	23.679.492	-387,6	Lavoratori dipendenti	
			a regime	-369,6	3.197.212	-115,6	Lavoratori dipendenti	
49	Art. 5, del D.L. n. 185/08; art. 2, comma 156, della Legge n. 191/2009; art. 53 del D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010	Detassazione premi di produttività - per l'anno 2011	2011	Imposta sostitutiva del 10%	-1.480,0	-	Lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro	
50	Art. 34, D.P.R. n. 601 del 1973	Esenzione dall'IRPEF: (comma 1) delle pensioni di guerra di ogni tipo, delle relative indennità accessorie, degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni concesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia, nonché delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e delle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva obbligatorio; (comma 2) della pensione reversibile, della tredicesima mensilità e delle indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382; (comma 3) dei sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale.	a regime	Esenzione	-513,8	556.640	-923,3	Titolari di trattamenti pensionistici
51	Art. 10, comma 1, lett. e-bis, TUIR	Detrazione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs 252 del 2005 e alle forme pensionistiche complementari istituite negli stati membri dell'Unione Europea e negli stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo	a regime	Detrazione	-430,33	684.052	-629,1	persone fisiche
52	Art. 3, comma 3, lett. d-bis), TUIR	Esclusione dalla base imponibile della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544	a regime	Esclusione	-283,6	-	-	Titolari di trattamenti pensionistici
53	Art. 2, comma 514, della legge n. 244/07; decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 marzo 2008	Detrazione sulla indennità di fine rapporto	a regime	Riduzione d'imposta	-204	-	-	Perceutori della indennità di fine rapporto il cui diritto alla percezione è maturato dal 01/04/2008
54	Art. 1, comma 9, della Legge n. 236/06	Clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR	a regime	Tassazione agevolata	-130	-	-	Perceutori delle indennità di fine rapporto
55	Art. 4, comma 3, del D.L. n. 185/08; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, art. 2, comma 156, della Legge n. 191/2009	Riduzione dell'IRPEF e delle addizionali IRPEF sul trattamento economico accessorio del personale del ministero della difesa	2011	Riduzione di imposta	-80	-	-	Titolari di redditi di lavoro dipendente del Ministero della Difesa
56	Art. 1, comma 204, della Legge n. 244/07; Art. 1, comma 7-bis, del D.L.n. 194/2009	Esclusione dalla tassazione dei redditi di importo fino a 8.000 euro - frontalieri	2011	Tassazione agevolata	-28	11.000	-2.345,5	Frontalieri
57	Art. 17, comma 1, lett. g)	Assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzato mediante cessione o titolo oneroso di azienda posseduta da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni	a regime		-23,4	6.130	-3.817,3	Perceutori degli emolumenti
58	Art. 17, comma 1, lett. d)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità per la cessione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone	a regime		-16,9	17.329	-975,2	Perceutori degli emolumenti
59	Articolo 8, comma 5, D.lgs 252 del 2005	Detrazione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs 252 del 2005 nell'interesse dei familiari a carico	a regime		-10,47	23.128	-452,6	persone fisiche
60	Art. 34 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall'IRPEF delle retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto corrisposte dalla Santa Sede o dagli enti della stessa gestiti ai propri dipendenti	a regime	Esenzione	-10,2	3.400	-3.000,0	Titolari di redditi corrisposti dalla Santa Sede
61	Art. 67, comma 1, lett. m) e Art. 69, comma 2, TUIR	Tassazione agevolata delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa, dei premi o dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di enti, bande o filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'UNIREL, dagli enti di promozione sportiva o da qualunque organismo comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche	a regime	Tassazione agevolata	-10,2	989	-10.288,3	Titolari di alcune tipologie di redditi diversi
62	Art. 17, comma 1, lett. g-bis	Assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione	a regime		-6,2	5.804	-1.068,2	Perceutori degli emolumenti
63	Art. 10, comma 1, lett. f), TUIR	Detrazione delle somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali	a regime	Detrazione	-5,88	106.498	-53,3	persone fisiche

64	Art. 17, comma 1, lett.l)	Assoggettamento a tassazione separata dei redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione o riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, della società stessa, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni	a regime		-5	1.456	-3.434,1	Perceptor degli emolumenti
65	Art. 3, comma 2, art.4, comma 4 o art. 8, comma 2, della Legge n. 206/04	Esenzione dell'IRPEF delle pensioni e delle indennità corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice	a regime	Esenzione	-3,6	650	-5.538,5	Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
66	Art. 17, comma 1, lett.b)	Assoggettamento a tassazione separata dell'indennità per perdita dell'avviamento spettante al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani edibili a usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare	a regime		-1,4	13.149	-105,5	Perceptor degli emolumenti
67	Art. 17, comma 1, lett.c)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione da funzioni notariali	a regime		-0,8	137	-5.839,4	Perceptor degli emolumenti
68	Art. 17, comma 1, lett.i)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni	a regime		-0,7	421	-1.662,7	Perceptor degli emolumenti
69	Art. 17, comma 1, lett.n)	Assoggettamento a tassazione separata dei redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alla lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni	a regime		-0,4	225	-1.777,8	Perceptor degli emolumenti
70	Art. 17, comma 1, lett.g-ter	Assoggettamento a tassazione separata dei corrispettivi di cui all'art. 54, comma 1-quinquies, se percepiti in unica soluzione	a regime		-0,3	133	-2.255,6	Perceptor degli emolumenti
71	Art. 17, comma 1, lett.f)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, se non rientranti tra le indennità indicate all'art. 17, comma 1, lett. a)	a regime		-0,03	22	-1.363,6	Perceptor degli emolumenti
72	Art. 17 del D.L. n. 185/08 e art. 44 del D.L. n. 78/2010	Detassazione ai fini Irpef e esenzione Imp sugli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. Le agevolazioni fiscali spettano per tre periodi di imposta.	2017	Riduzione dell'imponibile				Docenti e ricercatori scientifici
73	Art. 11, comma 2, TUIR	Esenzione dalla tassazione per soggetti titolari di redditi di pensione	a regime	Esenzione	Perdita di gettito non rilevante	-		Titolari di trattamenti pensionistici fino a 7.500 euro
74	Art. 17, comma 1, lett. b)	Assoggettamento a tassazione separata degli emolumenti di lavoro dipendente	a regime		-1.060,00	7.800.000,00	-135,90	Perceptor degli emolumenti
75	Art. 17, comma 1, lett. c-bis	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità di mobilità e del trattamento di inasprimento salariale, corrisposti anticipatamente	a regime					Perceptor degli emolumenti
76	Art. 17, comma 1, lett.b-bis	Assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 15, comma 1, lett. e), quinto e sesto periodo	a regime					Perceptor degli emolumenti
77	Art. 51, comma 2, lett. e)	Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, quelle in misura organizzata direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi nonché le prestazioni e le indennità sostitutive, nelle ipotesi previste dalla norma, nel limite di € 5,29	a regime		-523,00	-	-	Lavoratori dipendenti
78	Art. 51, comma 2, lett. d)	Non concorrono a formare il reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo.....	a regime					Lavoratori dipendenti
79	Art. 51, comma 2, lett. c)	Non concorrono a formare il reddito i compensi reversibili.....	a regime					Lavoratori dipendenti
80	Art. 51, comma 2, lett. f)	Non concorrono a formare il reddito l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 100.....	a regime					Lavoratori dipendenti
81	Art. 51, comma 2, lett. f-bis	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate dal datore di lavoro per frequenza, da parte dei familiari del dipendente, di corsi nido, colonie estive nonché per borse di studio	a regime					Lavoratori dipendenti

82	Art. 51, comma 2, lett. g)	Non concorrono a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo annuo non superiore a € 2065,83	a regime					Lavoratori dipendenti
83	Art. 51, comma 2, lett. h)	Non concorrono a formare il reddito le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi o regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestati dal datore di lavoro.	a regime					Lavoratori dipendenti
84	Art. 51, comma 2, lett. i)	Non concorrono a formare il reddito le somme percepite dai dipendenti nella misura del 25% dell'ammontare percepito nell'anno	a regime					Lavoratori dipendenti
85	Art. 51, comma 3	Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nell'anno a € 258,23	a regime					Lavoratori dipendenti
86	Art. 51, comma 4, lett. a)	Ai fini della determinazione del fringe benefit, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso premesso di assumere il 20% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI elaborate ciascun anno	a regime					Lavoratori dipendenti
87	Art. 51, comma 4, lett. b)	Ai fini della determinazione del fringe benefit, in caso di concessione di prestiti, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi uscolati al tasso applicato sugli stessi	a regime					Lavoratori dipendenti
88	Art. 51, comma 4, lett. c)	Ai fini della determinazione del fringe benefit, per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso	a regime					Lavoratori dipendenti
89	Art. 51, comma 4, lett. c-bis	Ai fini della determinazione del fringe benefit, per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli importi trattenuti, l'ammontare corrispondente all'intero medio per passeggero/chilometro, per una percorrenza media convenzionale di 2.500 km	a regime					Lavoratori dipendenti
90	Art. 51, comma 5	Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte che eccede € 46,48 al giorno, elevata a € 77,47 per le trasferte all'estero.....	a regime					Lavoratori dipendenti
91	Art. 51, comma 6	Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai trasferiti concorrono a formare il reddito nella misura del 50%.....	a regime					Lavoratori dipendenti
92	Art. 51, comma 7	Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% per un importo complessivo annuo non superiore a € 1549,37 per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale ed € 4648,11 per quelli fuori del territorio nazionale o in destinazione a quest'ultimo.....	a regime					Lavoratori dipendenti
93	Art. 51, comma 8	Gli assegni di soldo e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%.....	a regime					Lavoratori dipendenti
94	Art. 51, comma 8-bis	Il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti obo nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali	a regime					Lavoratori dipendenti
95	Art. 52, comma 1, lett. a-bis	I compensi percepiti per attività libero professionale intramuraria costituiscono reddito nella misura del 75%	a regime		-43,40	-	-	Percezioni redditi assimilati

96	Art. 52, comma 1, lett. b)	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese...	a regime						Perceptor redditi assimilati
97	Art. 52, comma 1, lett. d)	Le prestazioni pensionistiche complementari erogate dai fondi pensione, sia in forma di rendita che in forma di capitale, per la quota parte maturata dal 1° gennaio 2007, sono assoggettate a tassazione con imposta sostitutiva. La misura dell'imposta sostitutiva è prevista nella misura del 15% - ridotta di 0,30 punti percentuali all'anno per ogni anno eccedente il quindicesimo e con una riduzione massima di 6 punti percentuali. Per talune tipologie di anticipazioni e di riscatti l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 23%.	a regime						Perceptor redditi assimilati
98	Art. 52, comma 1, lett. d-bis	Sui lavori socialmente utili svolti da soggetti che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo non superiore a € 9296,22 al netto del reddito derivante dall'abitazione principale, si applica, sulla parte dei lavori socialmente utili che eccede € 3098,74, l'aliquota del 23%, maggiorata delle addizionali vigenti.	a regime		non rilevante	-	-		Perceptor redditi assimilati
99	Art. 4 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall'IRPEF dei redditi derivanti dall'esercizio della funzione di ambasciatori o agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia.	a regime	Esenzione					Ambasciatori e agenti diplomatici
100	Art. 17, comma 1, lett. a)	Assoggettamento a tassazione separata del TFR, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme.	a regime			-4.617,0	5.440.000	-848,71	Perceptor degli emolumenti
101	Art. 17, comma 1, lett. e)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite per la esecuzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.	a regime						
102	Legge 30 dicembre 2010, n. 238	Rientro dei lavoratori e degli studenti in Italia. Riduzione, sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa, dell'imponibile per le lavoratrici e i lavoratori.	2013		non rilevante	-	-	-	Lavoratori e studenti che rientrano in Italia
103	Art. 11 del D. Lgs. 47/2000	Applicazione dell'imposta sostitutiva dell'11% sulle rivalutazioni del TFR maturate dal 2001.	a regime						Perceptor del trattamento di fine rapporto
TOTALE AGEVOLAZIONI LAVORO E PENSIONI						-56.812,13			
EROGAZIONI LIBERALI E TERZO SETTORE									
104	Art. 14, comma 1, del D.L. n. 35/05	Deduzione dalle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cd. terzo settore (Onlus, Ong, organismi di volontariato etc etc).	a regime	Deduzione		-82,7	596.913	-105,0	persone fisiche
705	Art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche individuate con apposito decreto che svolgono attività umanitarie.	a regime	Detrazione		-38,2	970,501	-37,3	persone fisiche

106	Art. 10, comma 1, lett. d), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana	a regime	Deduzione				
107	Art. 10, comma 1, lett. l), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 516/88, 517/88 e 409/90	a regime	Deduzione				
108	Art. 16 della legge n. 116 del 1996	Deduzione erogazioni liberali in denaro in favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	a regime		-9,2	108.667	-84,8	persone fisiche
109	Art. 26, comma 2, legge n. 520 del 1995	Deduzione erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia	a regime					
110	Art. 10, comma 1, lett. e), TUIR	Deduzione dei contributi annuali versati alle Unioni Comunità Ebraiche Italiane	a regime					
111	Art. 15, comma 1-bis, TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici	a regime	Detrazione	-8,1	18.516	-438,6	persone fisiche
112	Art. 15, comma 1, lett. b-bis), TUIR	Detrazione per contributi associativivensili dai soci della società di mutuo soccorso	a regime	Detrazione	-7,8	114.909	-68,0	persone fisiche
113	Art. 10, comma 1, lett. g), TUIR	Deduzione delle cessioni, donazioni e contributi in favore delle organizzazioni non governative	a regime	Deduzione	-4,3	53.454	-80,2	persone fisiche
114	Art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche	a regime	Detrazione	-2,5	24.983	-100,5	persone fisiche
115	Art. 10, comma 1, lett. i-quater), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici e vigili del Ministero dell'Istruzione, nonché degli enti parco regionali e nazionali	a regime	Deduzione	-1,8	13.038	-120,1	persone fisiche
116	Art. 15, comma 1, lett. h), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali e altre persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.	a regime	Detrazione	-1,1	4.685	-231,3	persone fisiche
117	Art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento offerta formativa	a regime	Detrazione	-1,0	26.384	-38,6	persone fisiche
118	Art. 15, comma 1, lett. i-quater), TUIR	Detrazione liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri	a regime	Detrazione	-0,8	20.234	-39,5	persone fisiche
119	Art. 15, comma 1, lett. i), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro in favore delle persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività nello spettacolo	a regime	Detrazione	-0,1	1.429	-74,2	persone fisiche
120	Art. 8, comma 3, della Legge n. 52/01	Detrazione per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "ospedale Galliera" di Genova	a regime	Detrazione	-0,04	51	-784,3	persone fisiche
121	Art. 1, comma 1, della Legge n. 28/99	Detrazione per erogazioni liberali in denaro alla Società di cultura "La Biennale di Venezia"	a regime	Detrazione	-0,005	71	-64,4	persone fisiche
122	Art. 25, comma 2, Dlgs 367 del 1996	Inasprimento del limite di detrazione delle erogazioni liberali a favore degli enti operanti nel settore musicale che si trasformano in fondazioni	a regime					persone fisiche
TOTALE AGEVOLAZIONI EROGAZIONI LIBERALI E TERZO SETTORE					-135,39		* ACCORDI CON CONFESIONI RELIGIOSE EX ART. 8 COST	

ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE FISICHE

123	Art. 15, comma 1, lett. d), TUIR	Detrazione spese funerarie	a regime	Detrazione	-118,2	423.365	-279,3	persone fisiche
124	Art. 15, comma 1, lett. a), TUIR	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a prestiti e mutui agrari	a regime	Detrazione	-21,5	46.822	-458,8	persone fisiche
125	Art. 31, comma 1, TUIR	Reddito dominicale pari al 30% in caso di mancata coltivazione per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria	a regime	Riduzione di imponibile	-8,0	215.571	-37,2	Titolari di reddito dominicale
126	Art. 31, comma 2, TUIR	Reddito dominicale pari a zero in caso di perdita del prodotto almeno per il 30% in conseguenza di eventi naturali	a regime	Riduzione di imponibile	-13,1	29.354	-446,8	Titolari di reddito dominicale
127	Art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR	Detrazione spese veterinarie	a regime	Detrazione	-12,0	447.719	-26,9	persone fisiche
128	Art. 35, TUIR	Reddito agrario pari a zero nelle ipotesi di cui all'art. 31, commi 1 e 2	a regime	Esenzione	-11,8	216.931	-54,2	Titolari di reddito agrario
129	Art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR	Deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito negli anni precedenti	a regime	Deduzione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche
130	Art. 10, comma 1, lett. h), TUIR	Deduzione dell'indennità per perdita di avviamento corrisposta per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione di locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione	a regime	Deduzione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche
131	Art. 10, comma 1, lett. l-ter), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato	a regime	Deduzione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche
132	Art. 54, comma 8, primo periodo TUIR	Deduzione forfetaria del 25% per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. La deduzione è elevata al 40% se il percettore non ha superato i 35 anni di età	a regime	Riduzione imponibile del reddito di lavoro autonomo; tassazione ritenuta	-5,1	11.152	-457,3	Lavoratori autonomi, cooperatori e volontari delle ONG
133	Art. 7, comma 2, lettera z) sottilett. dd), DL n. 70 del 2011	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2011 - nei primi tre anni (2012-2014) vi è complessivamente un maggior gettito per il versamento dell'imposta sostitutiva	2011	Applicazione di un'imposta sostitutiva				Possessori di terreni edificabili o con destinazione agricola
134	Art. 28 del TUIR	Redditi dominicali determinati su base catastale	a regime					Possessori di terreni
135	Art. 34 del TUIR	Redditi agrari determinati su base catastale	a regime					Possessori di terreni
136	Art. 37 del TUIR	Redditi dei fabbricati determinati su base catastale	a regime					Possessori di fabbricati

AGEVOLAZIONI FISCALITA' FINANZIARIA							
137	Art. 26-ter, dpr 600/1973	Redditi di capitale da contratti di assicurazione vita e capitalizzazione, rendimenti da prestazioni pensionistiche e da rendite vitalizie con funzione previdenziale	a regime		-15.542,00		Soggetti residenti e non residenti
138	Art. 27-ter dpr 600/1973	Utili derivanti da azioni o strumenti finanziari ammessi nel sistema di deposito concentrato Monte Titoli spa	a regime				Soggetti residenti e non residenti
139	Art. 26-quinquies dpr 600/1973	Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici	a regime				Soggetti residenti e non residenti
140	Art. 10-ter, c. 1 e 2, L. 77/1983	Quote o azioni di OICVM di diritto estero armonizzati (situati in UE o in Stati aderenti Accordo sullo SEE inclusi nella white list) e non armonizzati (situati in UE o in Stati aderenti Accordo sullo SEE inclusi nella white list e assoggettati a vigilanza nei paesi esteri di istituzione)	a regime				Soggetti residenti
141	Art. 26-quinquies, c. 5, dpr 600/1973	Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici	a regime	Esenzione			Soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella white list, enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi white list, banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato
142	Art. 18, DPR 917/1986	Redditi di capitale di fonte estera	a regime				Soggetti residenti
143	Art. 2, D. Lgs. 239/1996	Interessi ed altri proventi da obbligazioni e titoli similari di banche ed spa italiane quotate e di soggetti non residenti, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 DPR 601/1973, ed equiparati, depositati presso intermediari	a regime				Soggetti residenti e non residenti
144	Art. 5, c. 2, D.Lgs. 461/1997	Pluvvalenza da partecipazioni non qualificate e redditi diversi di natura finanziaria relativi a rapporti con soggetti residenti o con soggetti residenti in Paesi non black list o in Paesi black list i cui titoli sono quotati o, in caso di titoli non quotati, con interpello favorevole	a regime				Soggetti residenti e non residenti
145	Art. 6, D.Lgs. 461/1997	Pluvvalenza da partecipazioni non qualificate e redditi diversi di natura finanziaria relativi a rapporti con soggetti residenti o con soggetti residenti in Paesi non black list o in Paesi black list i cui titoli sono quotati o, in caso di titoli non quotati, con interpello favorevole	a regime				Soggetti residenti e non residenti
146	Art. 7, D.Lgs. 461/1997	Risultato maturato dalle gestioni individuali di portafoglio	a regime				Soggetti residenti e non residenti
147	Art. 26-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/73	Esenzione dalle imposte per i redditi di capitale menzionati nel comma 1 dell'art. 26-bis	a regime	Esenzione	-72,0	-	Soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
148	Art. 17, c. 3, D.Lgs. 252/2005	Tassazione dei rendimenti maturati presso il fondo pensione	a regime	Riduzione dell'aliquota di imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione	-24	-	Fondi pensione
149	Art. 68, commi 6-bis e 6-ter, TUIR	Esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di 3 anni che svolgono la medesima attività della società dalla quale le quote o le azioni sono state dimesse	a regime	Esenzione	-0,25	Trascurabile	Persone fisiche residenti per redditi conseguiti al di fuori attività d'impresa e soggetti non residenti
150	Art. 6, D.Lgs. 239/96	Esenzione dei proventi da titoli pubblici e privati di società quotate	a regime	Esenzione da imposta sostitutiva			Soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella white-list, enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi inclusi nella white-list, banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato
151	Art. 5, c. 2, D.Lgs. 461/1997	Esenzione delle plusvalenze da partecipazioni non qualificate e dei redditi diversi di natura finanziaria	a regime	Esenzione da imposta sostitutiva	Trascurabile		Soggetti non residenti di cui all'art. 6 D.Lgs. 239/1996

152	art. 7, c. 3 D.L. 351/2001	Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare	a regime					Fondi pensione ed organismi di investimento collettivo del risparmio esteri istituiti in Stati o territori inclusi nella white list, enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
153	art. 7, c. 1, D.L. 351/2001	Ritenuta del 20% sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare.	a regime					Soggetti residenti indicati nell'art. 32, comma 3 del D.L. 78 del 2010, soggetti residenti diversi da quelli indicati nell'art. 32 che detengono una partecipazione non superiore al 5% del patrimonio del fondo, e soggetti non residenti
154	art. 8, comma 4 D.L. 70-2011	Tassazione dei titoli di scopo emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi	a regime	Riduzione aliquote				Persone fisiche non esercenti attività d'impresa residenti e non residenti
TOTALE ALTRE AGEVOLAZIONI (COMPRESO AGEVOLAZIONI FISCALITA' FINANZIARIA)					-15.845,02			
TOTALE AGEVOLAZIONI PERSONE FISICHE					-102.439,20			
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI INTERESSE NON COMMERCIALE								
155	Art. 6, del D.P.R. n. 601/1973	L'IRPEF è ridotta alla metà nei confronti di: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza o beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, associazioni, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine è equiparato per legge al fine di beneficenza o di istruzione; d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.	a regime	Riduzione imposta	-108,6	13.935	-12.365,2	Enti di assistenza e beneficenza
156	Art. 100, TUIR	Deduzione dal reddito d'impresa con limiti determinati per le singole fattispecie - tra cui: a) opere e servizi destinati ai dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o simili; b) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche che perseguono la finalità di cui alla lettera a), ovvero di ricerca scientifica, nonché contributi, donazioni e obbligazioni in favore delle O.N.L.U.S.; c) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche aventi sede nel mezzogiorno aventi esclusiva finalità di ricerca scientifica; d) erogazioni liberali a favore di associazioni private per la radiodiffusione sonora a carattere semestrale; e) spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate.	a regime	Deduzione	-84,17	18.000	-4.676,4	Persone giuridiche + SP + PF reddito di impresa
157	Art. 100, c.2, lett. d), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro						
158	Art. 100, c.2, lett. g), TUIR	Deducibilità per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro						
159	Art. 100, c. 2, lett. h), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa						
160	Art. 100, c. 2, lett. i), TUIR	Deducibilità delle spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti nel limite del 5% dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente						
161	Art. 100, c.2, lett. l), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa						
162	Art. 100, c.2, lett. m), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro						
163	Art. 100, c.2, lett. n), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro						
164	Art. 100, c.2, lett. o), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro						
165	Art. 100, c.2, lett. o-bis), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui						
166	Art. 148 TUIR	Non commercialità delle attività svolte dagli enti associativi - con varie limitazioni sia soggettive che oggettive, in favore degli associati o partecipanti, in conformità alla finalità istituzionale.	a regime	Regime speciale				Enti di tipo associativo

167	Art. 150, TUIR	Per le ONLUS non costituisce esercizio di attività commerciali lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.	a regime	Regime speciale				ONLUS
168	Legge n.398/91	Possibilità di optare per un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività dilettantistiche	a regime	Regime forfetario	-31,20	48.621	-641,7	Associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività dilettantistiche
169	Art. 147, TUIR	Rinvio all'art. 15, c. 1, lett. a), lett. g), lett. h), lett. h-bis, lett. i), lett. i-bis, lett. l, quater e lett. l-octies del Tuir	a regime	Detrazione	-20,1	1.340	-15.014,9	Enti non commerciali
170	Art. 1, comma 353, della Legge n. 266/05 – attuato con DPCM 8.05.2007 revisione effettuata con DPCM 25.2.2009	Integrale deducibilità dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità	a regime	Deduzione	-16,60	64	-259.375,0	Enti soggetti ad IRES
171	Art. 20 del D.L. n. 269/2003	Credito d'imposta per acquisto di autoveicoli e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato	a regime	Credito di imposta	-11,00	160	-68.750,0	Associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
172	Art. 145, TUIR	La norma prevede, per gli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata, la possibilità di optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti un coefficiente di redditività corrispondente ad una classe determinata in base all'ammontare dei ricavi stessi, ed incrementando l'importo così determinato dei componenti di reddito di cui agli artt. 86, 88, 89 e 90 del TUIR	a regime	Regime forfetario	-4,2	2.024	-2.075,1	Enti non commerciali
173	Art. 90, comma 1, della Legge n. 289/02	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	a regime	Regime agevolato	-1,00	780	-1.282,1	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
174	Art. 146 (rinvio all'art. 10, C. 1, lett.g), TUIR	Deduzione del reddito complessivo degli enti non commerciali per i contributi, donazioni e erogazioni a favore di organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 49/1987, fino al 2% del reddito complessivo dichiarato.	a regime	Deduzione	0,55	52	10.576,9	Enti non commerciali
175	Art. 7 del D.P.R. n. 601/1973	Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali è esente da IRES.	a regime	Esenzione dell'IRPE del reddito derivante da manifestazioni propagandistiche	0,00			Partiti politici
176	Art.38, comma 11, del D.L. 78/2010	Estensione delle discipline degli enti pubblici, ex art.74, co.2, lett.b), agli enti privati di previdenza per l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie.	a regime	Esclusione dal reddito d'impresa	norma non monitorabile con effetti ex post			Enti privati di previdenza obbligatoria
177	Art. 9-bis del D.L. n. 417/1991	La norma estende alle associazioni senza scopo di lucro ed alle pro-loco le disposizioni di cui alla L. n. 398/1991, in punto di determinazione forfetaria del reddito.	a regime	Regime forfetario	stima compresa nel punto 168			Associazioni senza fini di lucro o associazioni pro-loco
178	Art. 1 della Legge n.28/99 (Fondazione La Biennale di Venezia)	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30% del reddito di impresa	a regime	Deduzione	0,00			Persone giuridiche
179	Art.1, comma 3, della Legge n. 28/99 (Fondazione La Biennale di Venezia)	I proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali sono esentati dalle imposte sui redditi	a regime	Esenzione				Fondazione La Biennale di Venezia
180	Art.25 del D. Lgs n.367/96	Trattamento agevolato per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni musicali	a regime	Detrazioni o Deduzioni	stima compresa nel punto 156			Persone fisiche e persone giuridiche
181	Art. 13, commi 2 e 3, del D. Lgs n.460/97	Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa le cessioni gratuite di corredo alimentare e prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. (c.2) Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni non di lusso diversi da quelli indicati al c. 2 alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.3)	a regime	Esenzione				Persone giuridiche

182	Art. 25, commi 1-bis), e 2, della Legge n.133/99	Non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con DM; a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, in conformità all'art.143, c.3, lett. a)	a regime	Esenzione	stima compresa nel punto 168			Associazioni sportive dilettantistiche
183	Art. 54 della Legge n.342/2000	Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa o sono considerati distrutti ai fini IVA, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche ceduti gratuitamente a enti locali, religiosi, ecc.	a regime	Non imponibilità ai fini IVA	-1,00			Enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi
184	Art. 90, comma 11-bis, della Legge n. 289/02	La pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti al considerarsi occasionale, ai fini dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti (art. 7-octies, DL 7/2005) e dell'imposta sulla pubblicità (art.1, c. 128, L. 256/2005)	a regime	Esenzione	-5,00			Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
185	Art. 90, comma 23, della Legge n. 289/02	Possono essere riconosciute esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 67, c. 1, lett. n) del Tuir	a regime	Riduzione di imposta	-1,00			Dipendenti pubblici che prestano la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche a titolo gratuito
186	Art. 92 della Legge n. 289/02	Esenzione dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti per lo svolgimento occasionale delle attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640 del 1972 a favore dei centri sociali per anziani	a regime	Esenzione	-0,30			Centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da enti o enti di prom. sociale, da fondazioni e enti di patronato, da org. di volontariato nonché da altri soggetti in cui finalità rientrano nei principi generali del sistema integrato di interventi sociali
187	Art. 2, comma 31 della Legge n.350/03	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (legge 16 dicembre 1991, n. 398) alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituiti senza fini di lucro	a regime	Regime forfettario	stima compresa nel punto 168			Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituiti senza fini di lucro
188	Art. 25, comma 3, del D.Lgs. n.28/04	Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare reddito imponibile	a regime	Esenzione				Circoli e associazioni nazionali di cultura cinematografica a condizione che siano enti non commerciali
189	Art. 14 del D.L. n.35/05, attuato con DPCM 8.05.2007 - revisione effettuata con DPCM 25.2.2009	Deducibilità, nel limite del 10% del reddito e per un massimo di 70.000 euro annui, delle liberalità, in denaro o in natura	a regime	Deduzione	stima compresa nel punto 156			Persone fisiche e persone giuridiche
190	Art.1, commi 185-187, della Legge n.296/06 – DM 8.11.2007, n. 228 (regolamento) – DM 3 luglio 2008 (individuazione dei soggetti per gli anni di imposta 2007 e 2008) – DM 4 febbraio 2010 (individuazione dei soggetti per l'anno d'imposta 2009) - è in corso la procedura per l'individuazione dei soggetti per l'anno di imposta 2010	Equiparazione ai soggetti esenti dall'Ires indicati dall'articolo 74, comma 1 del Tuir per le associazioni operanti nelle manifestazioni in ambito locale ma di particolare interesse storico, artistico e culturale	a regime	Esenzione	-5,00			Associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali
191	Art. 74, comma 1, TUIR	Non soggezione ad IRES degli organi e delle amministrazioni dello Stato, dei comuni, dei comuni tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di servizio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni	a regime					Organi e le amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di servizio collettivo, comunità montane, province e regioni
192	Art. 74, comma 2, TUIR	Non commercialità dell'esercizio di funzioni statali svolte da enti pubblici e delle attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le ASL, nonché delle attività previdenziali e assistenziali svolte da enti privati di previdenza obbligatoria.	a regime					Enti pubblici, comprese le ASL, nonché enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali
193	Art. 2, comma 115, legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria 2010)	Estensione della non soggezione ad Ires prevista dall'articolo 74, comma 1 del Tuir, per gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli altri enti territoriali, alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.	a regime					Comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
194	Art. 143, comma 3, TUIR	Esclusioni dalla base imponibile degli enti non commerciali dei seguenti proventi: a) fondi pervenuti a seguito di raccolta pubblica effettuata occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, riunioni, campagne di sensibilizzazione; b) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento, eventi finalizzati sociali esercitati in conformità alle finalità istituzionali.	a regime					Tutti gli enti non commerciali

195	Art. 78, comma 8, legge, 413/1991	Determinazione forficante del reddito imponibile e dell'Iva per le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo relativamente alle attività di assistenza resa agli associati	a regime		-0,1	273	-366,3	Associazioni sindacali e di categorie operanti nel settore agricolo
196	Art. 8, comma 4, legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato)	Non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.	a regime					Organizzazioni di volontariato
197	Art. 20 legge 383/2000	Non è considerata commerciale, così come per gli associati, la cessione di beni e la prestazione di servizi resa da associazioni di promozione sociale nei confronti dei familiari conviventi degli associati.	a regime					Associazioni di promozione sociale
198	Art. 21 legge 383/2000	Esclusione dalla base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti delle quote e dei contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale	a regime					Associazioni di promozione sociale
199	Art. 8, comma 3, DL 90/90 convertito dalla legge 165/1990	Non costituiscono attività commerciali le prestazioni eventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche e culturali a carattere nazionale o internazionale svolte da collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiale didattico.	a regime					Istituti universitari riconosciuti
200	Art. 8, comma 2, DL 90/90 convertito dalla legge 165/1990	Non costituiscono attività commerciali le attività svolte da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.	a regime					Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.
TOTALE AGEVOLAZIONI ENTI NON COMMERCIALI					-483,47			
AGEVOLAZIONI SULLE IMPOSTE DIRETTE IN MATERIA D'IMPRESA								
201	Art. 1, commi 266-269, della Legge n. 296/06	Cunco fiscale	a regime	Deduzione dei costi del personale nella determinazione della base imponibile	-4.455,00	1.131.819	-3.936,1	Tutti i soggetti passivi Imp eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a unità
202	Art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185 del 2008. Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio, all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali.	In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR e del relativo decreto di attuazione, il soggetto beneficiario dell'operazione straordinaria può assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali, all'imposta sostitutiva, di cui al medesimo comma 2-ter dell'art. 176, con l'aliquota del 16%. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'art. 103 del TUIR o agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta di cui sopra saranno deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a	a regime		-1.171,00	239	-4.899.581,6	Soggetti che effettuano operazioni straordinarie
203	Art. 1, comma 48 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze dei valori civili e fiscali originati da deduzioni estracomabili (Quadro EC) DM 3 marzo 2008	Possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di recuperare a tassazione la differenza tra il valore civile ed il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi, originato dalle deduzioni estracomabili effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, con conseguente riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili. Misura dell'imposta sostitutiva: 12% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	a regime. È sempre possibile esercitare l'opzione relativamente alle differenze residue non ancora riasorbite.		-771,10	29.696	-25.966,3	Soggetti IRES
204	Art. 1, comma 2, del D.L. n. 324/97; Art. 1, comma 54, della Legge n. 239/04; Art. 5-bis, del D.L. n. 203/05	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentari a motore o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a motore o GPL.	a regime	Credito d'imposta	-881,00	68	-10.161.764,7	Imprese costruttrici o importatrici e imprese di installazione di impianti.

205	Art. 6 del D.L. n. 63/02	Non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi la quota degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria.	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	-370,85	frequenze: 28105 cooperative in utile, di cui 498 Banche di credito cooperative, 3161 cooperative agricole		Società cooperative e loro consorzi
206	Art. 1, comma 271, della Legge n.296/06; Art. 1, comma 284, della Legge n.244/07 (monitorato - art. 2 comma 3 DL 03/06/2008 n. 97)	Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) e f), del Trattato CE	2013	Credito d'imposta	-350,80	2.303	-156.231,0	Imprese
207	Art. 1, comma 47 legge n. 244 del 2007 e art. 176, comma 2-ter, del TUR D.M. 25 luglio 2008 Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali.	Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende) di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUR, l'art. 176, comma 2-ter, del TUR, prevede che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avvicinamento, di un'imposta sostitutiva, Misure dell'imposta sostitutiva: 1.2% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	a regime		-274,80	2.291,00	-119.947,6	Soggetti che effettuano operazioni straordinarie
208	Art. 12 del D.P.R. n. 601/1973	Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiori compensi per i conferimenti effettuati.	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	-46,50	23.804	-3.664,6	Società cooperative e loro consorzi
209	Art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, art.2, comma 1, della Legge n. 203/08	Aliquota IRAP agricoltura: ridotta al 1,9% in luogo del 3,9%	a regime	Aliquota ridotta	-207,00	197.220	-1.049,6	Produttori agricoli titolari di reddito agrario
210	Art. 12 della Legge n. 904/77; art. 1, commi 460 e 464, della Legge n. 311/04; art. 82, comma 28, del D.L. n. 112/08	Non concorrono al reddito imponibile delle cooperative le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sia durante la vita dell'ente che allatto del suo scioglimento. Tale norma non si applica alle cooperative a mutualità prevalente: a) per la quota del 20% degli utili netti delle cooperative agricole; b) per la quota del 30% degli utili netti delle altre cooperative; c) per la quota del 55% degli utili netti delle società cooperative di consumo. La limitazione non si applica alle cooperative sociali. Per le cooperative NON a mutualità prevalente la detassazione è limitata al 30% degli utili, se la quota è destinata a riserva indivisibile prevista dallo statuto.	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	-119,80	28.105	-4.262,6	Società cooperative e loro consorzi
211	Art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/07	Regime dei contribuenti minimi. Esso prevede, per i soggetti rispondenti ai requisiti previsti dalla norma, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 20%. I contribuenti minimi sono esenti da Irap, inoltre, non addebitano l'IVA sulle vendite, né hanno diritto alla detrazione per l'IVA sugli acquisti. Essi possono, peraltro, optare per l'applicazione dell'IVA a dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.	a regime	Esenzione imposta sui redditi e Irap, esenzione versamento Iva, no addebito dell'Iva sugli acquisti. Imposta sostitutiva 20%	-122,90	306.000,00	-242,9	Personae fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni
212	Art. 10, del D.P.R. n. 601/1973; art. 1, comma 461, della Legge n. 311/2004	Sono esenti da IRES i redditi conseguiti da società cooperativa agricola e loro consorzi mediate l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alimentazione di prodotti agricoli o zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti da IRES. Tali esenzioni non operano limitatamente al 20% degli utili netti annuali.	a regime	Esenzione IRES	-104,34	8.801	-12.131,1	Società cooperative agricole e loro consorzi
213	Art. 11, D.P.R. n. 601/1973; art. 1, commi 462 e 463, L. n. 311/2004	I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'individuabilità dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono esenti da IRES se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi (ovvero quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è < 50 ma non al 25 per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi IRES è ridotta alla metà.	a regime	Esenzione IRES				Società cooperative di produzione e lavoro

214	Art. 13, della Legge n. 388/00	Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali. Il regime è applicabile alle persone fisiche che intraprendono, anche in forma di impresa familiare, l'esercizio di imprese, arti e professioni e rispondono a determinati requisiti. Esso comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito con aliquota del 10%	a regime	Imposizione sostitutiva	-89,86	66.901	-1.494,1	Persone fisiche
215	Art. 1 del D.L. n. 265/2000; Art. 6 del D.lgs. n. 26/07	Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto con riferimento a consumi di gasolio.	a regime	Credito imposta	-95,00	30.427	-3.122,2	Autotrasportatori e altri soggetti, anche pubblici, esercenti attività di trasporto
216	Comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Conferimenti immobili in SIOQ, SIOQ e Fondi immobiliari	Imposta sostitutiva con aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili: - in SIOQ; - in SIOQ; - in fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (comma 140, art. 1 L296/2006).	a regime		-92,30	58	-1.591.379,3	Soggetti che effettuano il conferimento
217	Art. 1, comma 172, della Legge n. 244/07; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08	Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art. 2, comma 2, della L. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009.	a regime	Credito d'imposta (esonerazioni versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge)	-83,10	360	-230.833,3	Imprese esercenti pesca costiera o pesca nelle acque interne e lagunari
218	Art. 81 commi 21 e ss del d.l. 112 del 2008 Imposta sostitutiva sul maggiore valore della rimanenza finale che si determina per l'applicazione dell'articolo 92-bis del TUIR (nuovo criterio di valutazione delle rimanenze).	Il maggior valore della rimanenza finale che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del TUIR, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16%.	a regime		-70,40	120	-586.666,7	Imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzina, petroli, gasoli per uso vmi, oli lubrificanti e residui, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
219	Art. 21, comma 1, della Legge n. 448/98; Art. 6, comma 3, della legge 388/00; Art. 1, comma 129, Legge n. 266/05; Art. 1, comma 393, della Legge n. 296/06; Art. 1, comma 168, della Legge n. 244/2007; Art. 1, comma 8, del D.L. n. 194/09; Art. 2, comma 5, del D.L. n. 225/2010	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	2011	Deduzione forfetaria dal reddito d'impresa	-64,90	Frequenza: 13.000 imprese individuali, 7.000 imprese in forma associata, 1.300 società di capitali.		Esercenti impianti di distribuzione di carburante
220	Art. 1, commi da 325 a 337, della Legge 244/07	Credito d'imposta finalizzato allo sviluppo delle attività cinematografiche	2010	Credito d'imposta	-48,20	299	-161.204,0	L'intero settore cinematografico: imprese di produzione, distribuzione, servizio cinematografico e soggetti, anche esterni alla filiera, che investono nel settore
221	Articolo 15, comma 3, lett. a) del di 185/2008 D.M. 30 luglio 2009 Imposta sostitutiva sulle divergenze derivanti dall'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS	redditi o dell'IRAP, in misura pari al 16%, di recuperare a tassazione (e quindi riliquidare) le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale derivanti dalle operazioni pregresse che dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporaneamente (ai fini fiscali) rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dall'applicazione dei nuovi principi contabili. L'opzione per il riliquidamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS. Può essere effettuato il riliquidamento anche nel caso di divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta derivanti dalla variazione dei principi IAS/IFRS, con effetto a partire da tale inizio. Per le variazioni che decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione del principio IAS/IFRS sostituito, il riliquidamento	a regime		-46,40	125	-371.200,0	Soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

222	Art. 15, commi 7, 8 e 8bis, D.L. n. 185/2008 D.M. 30 luglio 2009 Imposte sostitutive per riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valori e di fondi di ammortamento per i soggetti IAS.	Possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di recuperare a tassazione (e quindi riallineare) le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale derivanti: - dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (comma 7); - dalle variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale (comma 8); - variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuati successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (comma 8) Misura dell'imposta sostitutiva: 12% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	a regime		-43,10	319	-134.169,7	Soggetti titolari di reddito d'impresa
223	Art. da 155 a 161, TUIR	Viene introdotto un particolare regime (s.d. onnogo tax) di determinazione del reddito dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR, derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998. Il regime è opzionale e comporta la determinazione del reddito in via forfetaria secondo i criteri previsti dall'art. 156 del TUIR	a regime	Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile.	-36,20	77	-470.129,9	Soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato).
224	Art. 8, comma 10, lett. f), della Legge n. 448/98	Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ed energia geotermica	a regime	Credito d'imposta	-28,50	157	-168.789,8	Gestori di reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa in comuni delle zone climatiche E ed F e gestori di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica
225	Art. 11 della Legge n. 59/92	I versamenti effettuati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 59/1992, effettuati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR sono esenti da imposte e sono deducibili, nei limiti del 3% della base imponibile del soggetto che effettua l'operazione.	a regime	Deduzione del reddito d'impresa	-19,10	28.105	-679,6	Società cooperative e loro consorzi
226	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/97, art. 13, comma 3, della L. 488/1999 e art. 145, comma 66, della L. n. 388/2000	Il reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF.	a regime	Riduzione imponibile	-22,47	58	-387.413,8	Soggetti che esercitano l'attività internazionale tramite utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale
227	Art. 20 del D.LGS. n. 60/99	Credito d'imposta a favore degli esentati delle sale cinematografiche commercializzate in corrispettivo al netto dell'IIVA	a regime	Credito d'imposta	-22,00	932	-23.605,2	Esentati sale cinematografiche
228	Art. 1, comma 49, legge 24 dicembre 2007, n. 244 D.M. 18 marzo 2008 Regime del consolidato e della trasparenza - imposta sostitutiva sui disallineamenti	Possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 6%, al netto delle rettifiche già operate, l'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato e di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del TUIR. La disposizione si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del TUIR, relativamente al regime della trasparenza.	a regime		-16,70	241	-69.294,61	Società aderenti al consolidato fiscale o che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, ovvero che intendono optare per il consolidato nazionale o mondiale o per la trasparenza fiscale
229	Art. 1, comma 1094, della Legge n. 296/06 come modificato dall'art.1, comma 177, Legge n. 244/07	Possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli coduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.	a regime	Imposizione sostitutiva	-14,54	437	-33.272,3	Società di persone, società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli coduti dai soci
230	Art.1, commi 1093 Legge n. 296/06	Possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 di optare per la determinazione estesa del reddito, ex articolo 32 del Tuir.						Società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93

231	Art. 7, comma 3, della Legge n. 59/92	Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette le quote di utili destinate ad aumento gratuito del capitale sociale, anche in deroga ai limiti massimi di partecipazione, purché nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT.	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	-5,40	271	-19.926,2	Società cooperative e loro consorzi
232	Art. 24 del D.Lgs. 504/1994	Credito d'imposta a favore dei titolari di licenza di taxi-noleggio con conducente	a regime	Credito d'imposta	-13,00	15.694	-828,3	Imprese di taxi licenze taxi
233	Art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/97 e art. 13, comma 2, della L. 488/1999	Credito d'imposta a favore imprese armatoriali	a regime	Credito d'imposta	-180,00	1.100	-163.636,4	Soggetti che esercitano l'attività armatoriale tramite utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale
234	Art. 1, comma 172, della Legge n. 244/07; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08	Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca offshore, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art. 2, comma 2, della L. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009.	a regime		-10,80			Imprese esercenti pesca offshore o pesca nelle acque interne e lagunari
235	Art. 1, commi 228-230, della Legge n. 244/07	Credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese commerciali per l'adozione di misure atte a prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti	2010	Credito d'imposta	-7,70	4.324	-1.780,8	PMI
236	Art. 1, commi 233-235 della Legge n. 244/07	Credito d'imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio per l'adozione di misure atte a prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti	2010	Credito d'imposta	-3,50	3.322	-1.053,6	Esercenti rivendita monopoli
237	Art. 5 della Legge n. 449/97	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	a regime	Credito d'imposta	-3,40	117	-29.059,8	PMI
238	Art. 3 e 4, della Legge n. 193/2000 e D.M. n. 87/02	Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti	a regime	Credito d'imposta	-3,20	300	-10.666,7	Imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari.
239	Art. 22 legge 21 novembre 2000, n. 342, DM 8 giugno 2001, n. 282, Fondi per rischi su crediti trasferiti al "Fondo rischi bancari generali"	I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell'IRIS e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. Tale imposta è irriducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio			-3,00	4	-750.000,00	
240	Comma 126, art. 1, legge 27 dicembre 2005, n. 296 Imposta d'ingresso nel regime SIQ e SINQ relativa agli immobili posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario.	L'ingresso nel regime speciale SIQ e SINQ comporta il realizzo a valore normale degli immobili, nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo della plusvalenza così realizzata, al netto di eventuali minusvalenze, è assoggettata a imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 %.	a regime		-1,80	42	-42.857,14	SPA fiscalmente residenti nel territorio dello Stato non quotate (SINQ), ovvero quotate (SIQ), svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 125 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 o che abbiano esercitato l'attività congiunta ivi prevista attraverso la medesima comunicazione.
241	Art. 15, comma 7 ultimo periodo, del decreto legge n. 185 del 2008 D. M. 30 luglio 2009 Imposta sostitutiva sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili.	Possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, in misura pari al 10%, di recuperare a tassazione (e quindi riliquidare) la differenza tra il valore civile ed il valore fiscale derivanti dalla valutazione dei beni fungibili per effetto del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (comma 7).	a regime		-1,70	21	-80.952,38	Soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
242	Art. 1 della Legge n. 77/97	Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la penetrazione	a regime	Credito d'imposta	-0,20	27	-7.407,4	Imprese
243	Art. 13, comma 5, della Legge n. 388/2000	Credito d'imposta acquisto personal computer e accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.	a regime	Credito d'imposta	-0,08	139	-647,5	Imprenditori o lavoratori autonomi
244	Art. 103, commi 5 e 6, della Legge n. 388/2000	Credito d'imposta per l'assunzione	a regime	Credito d'imposta	-0,03	10	-3.000,0	Associazioni, consorzi tra PMI

245	Art. 50, commi 6 e 13-bis, del D.L. n. 269/03	Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software	a regime	Credito d'imposta	-0,02	76	-263,2	Farmacie pubbliche e private
246	Art. 61, comma 13, della Legge n. 289/02	Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese	a regime	Credito d'imposta	0,00	1	0,0	Imprese che investono in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese
247	Art. 13 della Legge n. 449/97	Incentivi al settore del commercio e del turismo: credito d'imposta a favore delle PMI per l'acquisto di beni strumentali	a regime	Credito d'imposta	0,10	38	2.631,6	PMI
248	Art. 1, commi da 338 a 341, della Legge n. 244/07	Detassazione degli utili rinviati nel settore cinematografico	2010	Detassazione	0,20	29	6.896,6	L'intero settore cinematografico: imprese di produzione, distribuzione, esercizio cinematografico e soggetti, anche esterni alla filiera, che investono nel settore
249	Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342	Previsione di un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 19%, delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni e azioni a favore dei Centri di assistenza fiscale (CAF).	a regime	Trascurabile		39		Chi effettua conferimenti di beni o azioni. L'imposta sostitutiva è applicabile anche alle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett a), b), c), d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
250	Art. 15 legge 25 gennaio 1994, n. 86 Imposte sostitutive dei fondi immobiliari chiusi	La società di gestione del risparmio, relativamente ai fondi comuni d'investimento immobiliare già istituiti nel settembre 2001, possono assoggettare ad imposta sostitutiva IRES del 25% il reddito relativo alla gestione di ciascun fondo.	a regime	Trascurabile		7		Società di gestione di fondi immobiliari chiusi
251	Art. 1, commi da 341 a 341 ter, della Legge n. 296/06; art. 1, commi da 561 a 563, della Legge n. 244/07	Disciplina delle zone franche urbane (ZFU). La disciplina si applica 9 anni dalla costituzione tra gli anni 2008-2012. Il regime è stato autorizzato dalla CIE nell'ottobre 2009. In attesa di emanazione del decreto attuativo.	2012	Esercizio imposte sui redditi, IRAP, ICI e contributi previdenziali	Disposizione non attuata			Piccole e microimprese costituite nelle ZFU tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012
252	Art. 1, comma 1075, Legge n. 296/06	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.	2013	Credito d'imposta	Disposizione non attuata			Imprese settore agricolo
253	Art. 22 del D.P.R. n. 601/1973	I prelevati dei fondi di garanzia di cui alla legge n. 454/1961 e n. 1068/1964, e al decreto-legge n. 976/1956, convertito nella L. n. 1142/1956, derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonché quelli derivanti dalle somme che lo stesso o istituti di credito fruttengono sui finanziamenti assistiti da garanzia e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini IRES, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia.	a regime	Detrazione dal reddito d'impresa				I fondi di garanzia di cui alla legge n. 454/1961 e 1068/1964, nonché al decreto-legge n. 976/1956, convertito nella L. n. 1142/1956
254	Art. 31 del D.P.R. n. 601/73	Sono esenti da IRES e da IRPEF gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa di risparmio e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni.	a regime	Esenzione dall'imposta sul reddito. L'esenzione è stata abolita per le emissioni successive al 30/9/1987.				Tutti i soggetti
255	Art. 2, comma 6, della Legge n. 350/03	Modifiche in favore del settore agricolo: - modifica dei criteri per l'individuazione delle attività agricole "connesse" comunque produttive di reddito agrario di cui all'art. 32, comma 1, lettera c) del Tuir. Rinvio alle attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del c.c. e previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole "connesse"; - nuovo articolo 56-bis del Tuir modella, opzionale, di determinazione del reddito delle "altre attività agricole"; - articolo 71 del Tuir applicazione dei coefficienti di redditività di cui all'articolo 56-bis del Tuir per la determinazione dei redditi derivanti dalle attività commerciali non esercitate abitualmente dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 32 del Tuir precedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c).	a regime	Determinazione casale del reddito derivante da attività considerate connesse alle attività agricole				Soggetti che svolgono attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, ancorché non svelti sul terreno

256	Art.2, comma 8, della Legge n. 350/03	Esercizio dell'IRPE dei redditi conseguiti da società cooperative agricole o loro consorzi mediante l'alienamento di animali con mangimi eternati per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.	a regime	Esenzione dall'imposta sul reddito	stima complessiva nel punto 212-213			Cooperative agricole e loro consorzi
257	Art.1, commi 366-371-ter, della Legge n.266/05, Art. 6-bis del D.L. n. 112/08, Art.3 del D.L. n. 5/09	Deduzioni produttive e reti di imprese	a regime	Detassazione				Imprese di un distretto produttivo
258	Art.1, commi 366-371-ter, della Legge n.266/05, Art.3 del D.L. n. 5/09, Art. 42 del D.L. 78/10	Reti di Impresa	a regime					Imprese che aderiscono ad una rete di imprese
259	Art. 15, comma 1-bis, del D.L. n. 81/2007	Credito di imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del settore litico.	2013		-0,05			Imprese del settore litico
260	Art. 2, commi da 218 a 220, della Legge n. 244/2007	Procedura accelerata di ammortamento dei beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali non inferiore a 10 anni ed equipaggio di almeno 6 persone qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del Tuir (trasparenza fiscale), ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.	a regime	Esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del Tuir.				Titolari di beni mobili registrati
261	Art. 2, comma 178, della Legge n. 191/09	Agevolazione strumenti finanziari emessi da banche a finanziamento di iniziative economiche nel Mezzogiorno	a regime	Riduzione dell'aliquota della ritenuta d'imposta al 5 per cento	non ancora attuata			Personale fisso non esercenti attività di impresa
262	Art.40 del D.L. 78/10	Fiscali di vantaggio per il mezzogiorno	a regime	Riduzione aliquota IRAP, nonché esenzioni, deduzioni e detrazioni al fini	norma non monitorabile con effetti ex post			Tutti i soggetti passivi ai fini IRAP
263	Art. 41 del D.L. 78/10	Regime fiscale di attrazione europea: facoltà per le imprese residenti in un Paese UE di chiedere l'applicazione, in alternativa alla normativa fiscale italiana, delle regole fiscali vigenti in uno Stato europeo diverso dall'Italia. L'applicazione del regime alternativo può avere una durata massima di tre anni.	a regime	Applicazione di regime alternativo	norma non monitorabile con effetti ex post			Imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che ivi intraprendono nuove attività economiche, nonché i relativi dipendenti e collaboratori
264	Art. 6 comma 1 DL 185/2008	Deductibilità di un importo pari al 10% dell'IRAP dalle imposte dirette (IRPEF e IRPEF). La percentuale rappresenta l'incremento dell'IRAP riferibile alla quota di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, sia alla quota dello stesso del personale dipendente o assimilato.	a regime dal periodo d'imposta 2008		-433,50			DIRETTE. Contribuenti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo
265	Art. 66, c. 4., TUIR	Deduzione forfetaria per spese non documentate (per un importo pari a determinato percentuale dell'ammontare dei ricavi) a favore degli intermediari, dei rappresentanti di commercio e degli esercenti attività di amministrazione di punti e bevande e di prestazioni alberghiere (di cui al co. 1 dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979).	a regime					Intermediari, rappresentanti di commercio ed esercenti attività di amministrazione di punti o bevande e di prestazioni alberghiere.
266	Art. 66, c.5., TUIR	Deduzione forfetaria per spese non documentate in base ai viaggi effettuati dagli esercenti autotrasporto a/terzi di minori dimensioni	a regime		-65,00	56.982,00	-1.140,7	Esercenti autotrasporto a/terzi di minori dimensioni
267	Art. 11, comma 4 bis del D. Lgs. 446/1997	Deduzione forfetaria dalla base imponibile Irpef per i soggetti di minori dimensioni.	a regime					Tutti i soggetti passivi Irpef eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concorrenza o a tariffa
268	Art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 10 del DM 174/2007	Esenzione dall'Irpe del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare. Esenzione dall'Irpe della quota del valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esercitata rilevanti ai fini Irpef e l'ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli stessi effetti.	a regime		-5,00	230,00	21.739,10	SPA fiscalmente residenti nel territorio dello Stato non quotate (SINQ), ovvero quotate (SIQ), svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 125 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e che abbiano esercitato l'opzione congiunta ivi prevista attraverso la medesima comunicazione

269	Art. 1, commi da 134 a 136, della legge 27 dicembre 2005, n. 296	Tassazione degli azionisti sugli utili corrisposti da SDQ o SINQ. Ritenuta del 20 per cento sugli utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare. La misura è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ad enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir, o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera a) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi.	a regime		-3,00			Tassazione degli azionisti
270	Art. 6 D.L. 351/2001	I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'Irpef.	a regime		Trascurabile (il codice tributo riporta un'imposta sostitutiva per circa 30.000 euro)			Fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86
271	Art. 1, comma 40 legge n. 220 del 2010	Rimborso in F24 contribuiti al SSN sui premi assicurativi per responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci	2011		-16,40	15.294,00	-1.072,3	
TOTALE AGEVOLAZIONI REDDITO IMPRESA					-10.300,45			
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ACCIS								
272	Tabella A, punto 2, TUA	Esenzione dall'accisa su impieghi dei prodotti energetici come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata diporto e per i voli didattici.	a regime	Esenzione dall'accisa	-1.613,59			Imprese che operano nel settore del trasporto aereo commerciale e le scuole di pilotaggio - sono esclusi i soggetti che impiegano aerei per il diporto
273	Tabella A, punto 5, TUA	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (allevamento, silvicoltura, piscicoltura e itterovivaiaria) - Applicazione di un'aliquota pari al 22 % di quella normale per il gasolio e al 49 % di quella normale per la benzina (uso carburanti). Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente	a regime	Riduzione dell'accisa	-816,80			Esercenti le attività agricole, orticole, di allevamento, silvicoltura, piscicoltura o itterovivaiaria, iscritti nei registri delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole
274	Tabella A, punto 3, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, (compresa la pesca), con esclusione delle imbarcazioni private da diporto	a regime	Esenzione dall'accisa	-492,00			Imprese che operano nel settore del trasporto marittimo e nelle acque interne per fini commerciali unitamente alle imprese che operano nel settore della pesca - sono esclusi i soggetti che impiegano imbarcazioni private da diporto
275	Tabella A, punto 3, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti.	a regime	Esenzione dall'accisa				Imprese che operano nel settore della navigazione per il trasporto merci nelle acque interne - imprese che operano nel settore del dragaggio di vie navigabili e dei porti
276	Art. 52, comma 3, lett. f), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata consumata negli opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh	a regime	Esenzione dall'accisa	-241,28			Opifici industriali (consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh)
277	Art. 52, comma 3, lett. e), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	a regime	Esenzione dall'accisa	-107,88			Soggetti privati (consumo fino a 150 kWh mensili e potenza fino a 3 kW)
278	Art. 6, comma 4-2, del D. Lgs n. 26/2007, o disposizioni collegate	Riduzione di accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	a regime	Riduzione di accisa	-95			Imprese di autotrasporto
279	Art. 2, comma 11 della legge n. 203/08	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui -	a regime	Riduzione dell'accisa	-60,00			Utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 mc per anno
280	Art. 8, comma 10, lettera c) della Legge n. 448/98 art. 2, comma 12 della legge n. 203/08	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo	a regime	Riduzione del costo del gasolio e del GPL impiegati come combustibili in aree	-51,90			Soggetti residenti nelle aree interessate dall'agevolazione che impiegano gasolio e GPL per riscaldamento
281	Tabella A, punto 16-bis, TUA	Riduzione dell'accisa sui combustibili e carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali -	a regime	Riduzione dell'accisa	-35,8			Forze armate nazionali
282	Art. 52, comma 3, lett. e), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	a regime	Esenzione dall'accisa	-16,2			Imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passeggeri e merci)
283	Tabella A, punto 12, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per i Tusi	a regime	Riduzione dell'accisa	-14,2	18.161	-781,9	Soggetti che svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autoveicoli da noleggio a piazza e assimilati

284	Art. 52, comma 3, lett. b) , TUA	Esenzione dell'accesa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo	a regime	Esenzione dell'accesa	-9,9			Soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili (potenza disponibile > 20 kW) che producono energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione
285	Art. 21-bis, TUA	Riduzione dell'accesa sulle emissioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegato come carburanti o combustibili	2013	Applicazione di aliquote ridotte	-9,7			Soggetti consumatori delle emissioni di gasolio (ovvero olio combustibile) con acqua uso carburazione
286	Art. 52, comma 3, lett. d) , TUA	Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano» Esenzione dell'accesa	a regime	Esenzione dell'accesa	-1,75			Imprese che operano nel settore del trasporto pubblico urbano ed interurbano
287	Tabella A, punto 4, TUA	Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci - applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale	a regime	Riduzione dell'accesa	-1,40			Imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passeggeri e merci)
288	Tabella A, punto 10, TUA	Riduzione dell'accesa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	a regime	Riduzione dell'accesa	-0,22			Imprese che si occupano di estrazione di idrocarburi

289	Art. 17, comma 1, TUA *	Esenzione dall'accolta sui prodotti energetici quando destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consente per i medesimi prodotti anche l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto.	a regime	esenzione dall'accolta				
290	Art. 17, comma 1, TUA *	Esenzione dall'accolta sull'accolta e le bevande alcoliche quando destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consente per i medesimi prodotti anche l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto.	a regime	Esenzione dall'accolta				
291	Art. 21, comma 13, TUA	Non sottoposizione ad accisa per i prodotti energetici impiegati in alcuni processi produttivi (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici o mineralogici)	a regime	Non sottoposizione ad accisa				Aziende che eseguono processi di riduzione chimica e processi elettrolitici, unitamente a quelle che operano nel settore della lavorazione di minerali non metalliferi (voto DUE di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990)
292	Art. 27, comma 3 lett. a) TUA *	Esenzione dall'accolta per l'accolta denaturata con denaturante generico e destinato alla vendita	a regime	Esenzione dall'accolta				
293	Art. 27, comma 3 lett. b) TUA *	Esenzione dall'accolta per l'accolta e le bevande alcoliche denaturate con denaturante speciale ad impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare	a regime	Esenzione dall'accolta				
294	Art. 27, comma 3 lett. c) TUA *	Esenzione dall'accolta per l'accolta e le bevande alcoliche impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209	a regime	Esenzione dall'accolta	Perdita non rilevante			
295	Art. 27, comma 3 lett. d) TUA *	Esenzione dall'accolta per l'accolta e le bevande alcoliche impiegati per la fabbricazione di medicinali	a regime	Esenzione dall'accolta				
296	Art. 27, comma 3 lett. e) TUA	Esenzione dall'accolta per l'accolta e le bevande alcoliche impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcool	a regime	Esenzione dall'accolta				
297	Art. 27, comma 3 lett. f) TUA *	Esenzione dall'accolta per l'accolta e le bevande alcoliche impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche	a regime	Esenzione dall'accolta				
298	Art. 27, comma 3 lett. g) TUA *	Esenzione dall'accolta per l'accolta e le bevande alcoliche impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcool non sia superiore a quello profusato	a regime	Esenzione dall'accolta	Perdita non rilevante			
299	Art. 27, comma 3 lett. h) TUA	Esenzione dall'accolta per l'accolta e le bevande alcoliche impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici	a regime	Esenzione dall'accolta				
300	Art. 27, comma 3 lett. i) TUA	Esenzione dall'accolta per l'accolta e le bevande alcoliche utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa	a regime	Esenzione dall'accolta				
301	Art. 33, comma 2, TUA	Determinazione forfetaria dell'accolta sull'alcol etilico prodotto da piccoli alambicchi	a regime		Perdita non rilevante			Piccoli produttori di alcool etilico con potenzialità alambicchi di capacità non superiore a 2 ettolitri che non producono più di 3 ettolitri di alcool anidro in un anno
302	Art. 35, comma 4, TUA	Determinazione forfetaria dell'accolta sulla birra per piccole fabbriche	a regime		Perdita non rilevante			Piccoli produttori di birra con produttività potenziale mensile inferiore a 2 ettolitri
303	Art. 52, comma 2, lettera e)	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata per la riduzione chimica o nei processi elettrolitici o metallurgici	a regime	Non sottoposizione ad accisa				
304	Art. 52, comma 2, lettera f)	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata nei processi mineralogici	a regime	Non sottoposizione ad accisa				
305	Art. 52, comma 3, lett. a) TUA *	Esenzione dall'accolta per l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità	a regime					Soggetti che producono energia elettrica

306	Art. 55, comma 3, TUA	Pagamento dell'accisa con un canone forfettario per la fornitura di energia elettrica "a cottimo" (piccole forniture di elettricità)	a regime		Perdita non rilevante			Consumatori di energia elettrica
307	Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (per l'energia elettrica ottenuta da officine non fornite di misuratori)	a regime		Perdita non rilevante			Soggetti che producono (e consumano) energia elettrica prodotta con impianti non dotati di contatori
308	Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (energia elettrica ottenuta da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW non forniti di misuratori)	a regime		Perdita non rilevante			Soggetti che esercitano impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza disponibile non superiore a 100 kW
309	Art. 62, comma 2, TUA	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione o nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le celle adesive, nella produzione degli antipneumatici per le piante da frutto	a regime	Esenzione dall'imposta di consumo				Soggetti produttori di gomma naturale e sintetica, di materie plastiche, di antipneumatici che impiegano oli lubrificanti come materia prima
310	Tabella A, punto 1, TUA	Esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati in usi diversi dalla combustione per motori o da combustibile per riscaldamento	a regime	Esenzione dall'accisa				
311	Tabella A, punto 6, TUA	Esenzione dell'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	a regime	Esenzione dall'accisa	Perdita non rilevante			Soggetti che impiegano prodotti energetici per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone alluvionate
312	Tabella A, punto 7, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rurali sui terreni bonificati	a regime	Esenzione dall'accisa	Perdita non rilevante			Soggetti operanti nel settore delle bonifiche per la realizzazione all'agricoltura di fondi rurali
313	Tabella A, punto 8, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina -	a regime	Riduzione dell'accisa	Perdita non rilevante			Soggetti operanti nel settore della produzione e collaudo dei motori marini e di aviazione (per i quali è prevista anche la svalutazione)
314	Tabella A, punto 9 TUA	Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati nei motori fissi in stabilimenti industriali, agricoli industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene o cantieri di costruzione	a regime	Riduzione dell'accisa				Soggetti professionali che impiegano i prodotti energetici (escluso il gas naturale) come carburante per funzionamento di motori fissi utilizzati per la produzione di forza motrice
315	Tabella A, punto 11 TUA	Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica con impianti obblighi alla denuncia	a regime	Riduzione dell'accisa				Imprese che producono energia elettrica
316	Tabella A, punto 11-bis, TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione -	a regime	Esenzione dall'accisa				Imprese che operano nel settore della gasificazione e che ottengono, durante il processo di gasificazione, energia elettrica
317	Tabella A, punto 13, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autotrasmissioni -	a regime	Riduzione dell'accisa	-4,10			Enti di assistenza e di pronto soccorso individuali mediante provvedimento dell'amministrazione finanziaria
318	Tabella A, punto 14, TUA	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acque di mare	a regime	Esenzione dall'accisa	Perdita non rilevante			Soggetti che svolgono attività di produzione di magnesio da acque di mare
319	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	a regime	Riduzione dell'accisa				Persone giuridiche che impiegano il GPL come combustibile in specifici impianti
320	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL impiegato come carburante per gli autobus urbani ed extrurbani edibili al servizio pubblico	a regime	Riduzione dell'accisa				Persone giuridiche che impiegano il GPL come carburante per autotrazione negli autobus urbani ed extrurbani edibili al servizio pubblico
321	Tabella A, punto 16, TUA	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi -	a regime	Esenzione dall'accisa				Soggetti che svolgono attività siderurgiche e assimilate
TOTALE AGEVOLAZIONI ACCISE					-3.571,72			
* Esenzione obbligatoria								

CIVILE - ZIGITA MATERIA DITTA							
322	Tabella A, parte III, D.P.R. 633/72	Aliquota IVA del 10% per le cessioni di beni elencati nella tabella A, parte III	a regime	Beni e servizi soggetti all' aliquota IVA del 10 per cento	-23.239,00		Famiglie che consumano beni o servizi di prima necessità elencati nella Tabella A, Parte III
	di cui	Prodotti alimentari	-4.916				
		Ristorazione, bar e alberghi	-6.036				
		Abitazione: manutenzione, affitti o servizi condominiali	-488				
		Acqua, combustibili, energia	-1.728				
		Spese sanitarie (medicinali e altri prodotti farmaceutici)	-1.642				
		Trasporti	-833				
		Comunicazioni (servizi telefonici)	-166				
		Tempo libero e cultura	-783				
		Acquisti P.A. (consumi e investimenti)	-1.886				
		Acquisti operatori economici con Iva indebitabile (consumi e investimenti)	-4.761				
323	Tabella A, parte II, D.P.R. 633/72	Aliquota IVA del 4% per le cessioni di beni elencati nella tabella A, parte II	a regime	Beni e servizi soggetti all' aliquota IVA del 4 per cento	-13.711,00		Famiglie che consumano beni e servizi di prima necessità elencati nella Tabella A, Parte II
	di cui	Prodotti alimentari	-7380				
		Mensa	-464				
		Assistenza disabili e anziani	-556				
		Spese sanitarie (medicinali e altri prodotti farmaceutici)	-20				
		Libri e giornali	-1587				
		Tempo libero (spesa per abbon. Radio tv, internet, spese per animali domestici)	-301				
		Acquisti P.A. (consumi e investimenti)	-135				
		Acquisti operatori economici con Iva indebitabile (consumi e investimenti)	-3266				
324	Art. 34 del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale IVA per i produttori agricoli	a regime	Calcolo dell'imposta in base ad applicazione percentuale di compensazione e detrazione forfetizzata	-285,00	326.959	Imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotti agricoli
325	Art. 74, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale IVA per il settore editoriale	a regime	Sistema monofase con imposta a carico dell'editore ed esclusione delle successive cessioni; applicazione dell'aliquota ridotta del 4%	-243		Editori che effettuano cessioni di beni classificabili come prodotti editoriali
326	Art. 34-bis del D.P.R. n. 633/72	Attività agricole connesse	a regime	Detrazione forfetizzata dell'imposta nella misura del 32%	-2,6	2.607	Imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi a terzi ai sensi dell'art. 2135, terzo comma c.c.
327	Art. 74-ter del DPR n. 633/72	Regime speciale per le agenzie di viaggio	a regime		senza effetti		Agenzie di viaggio e tour operator
328	Art. 74-quater del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per le attività spettacolistiche	a regime		senza effetti		Soggetti che svolgono attività di spettacolo
329	Artt. da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995	Regime del margine per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione	a regime		senza effetti		Soggetti che esercitano il commercio di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione
330	Artt. da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995	Regime del margine per le auto usate	a regime		senza effetti		Soggetti che esercitano il commercio di veicoli usati

331	Art. 40-bis del D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995.	Regime speciale per le vendite all'asta	a regime		senza effetti			oggetti che esercitano vendite mediante l'uso dell'asta
332	Art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. 633/72	Cessioni di beni effettuate nei confronti di esportatori situati nel limite del plafond maturato	a regime					oggetti che effettuano, per almeno il 10% delle operazioni, esportazioni o cessioni intracomunitarie
333	Art. 8-bis, lettera a), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca	a regime					imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca
334	Art. 8-bis, lettera b), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi e di aeromobili ad organi dello Stato	a regime					Gli organi dello Stato in relazione ai loro acquisti di navi ed aeromobili
335	Art. 8-bis, lettera c), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di aeromobili destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali	a regime					imprese di navigazione aerea
336	Art. 8-bis, lettera d), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di apparati motori (e loro componenti) delle navi ed aeromobili agevolate	a regime					imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea
337	Art. 8-bis, lettera d), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni destinati a dotazione di bordo delle navi ed aeromobili agevolate	a regime					imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea
338	Art. 8-bis, lettera e), del D.P.R. n. 633/72	Prestazioni di servizi relative a costruzione, manutenzione, riparazione, trasformazione, locazione o noleggio delle navi ed aeromobili agevolate	a regime					imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea
339	Art. 9, n. 1, del D.P.R. 633/72	Trasporti internazionali di persone	a regime					Famiglie ed imprese che utilizzano trasporti internazionali di persone
340	Art. 9, n. 2, del D.P.R. 633/72	Trasporti di beni oggetto di esportazioni	a regime					Imprese che effettuano esportazioni
341	Art. 9, n. 3, del D.P.R. 633/72	Noleggio e locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, etc., adibiti ai trasporti internazionali di persone e beni	a regime					Imprese di trasporti internazionali
342	Art. 9, n. 4, del D.P.R. 633/72	Servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di persone e di beni	a regime					Imprese che effettuano esportazioni
343	Art. 9, n. 5, del D.P.R. 633/72	Servizi di carico, scarico, e simili relativi a beni in esportazione	a regime					Imprese che effettuano esportazioni
344	Art. 9, n. 6, del D.P.R. 633/72	Servizi prestati nei porti, aeroporti e simili nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatori	a regime					Imprese che effettuano esportazioni o importazioni
345	Art. 9, n. 7, del D.P.R. 633/72	Servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, esportazione ed in transito, e trasporti internazionali, ai noleggi ed alle locazioni nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio dell'Unione europea	a regime					Imprese che effettuano esportazioni o importazioni
346	Art. 9, n. 7-bis, del D.P.R. 633/72	Servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio dell'Unione europea	a regime					Agenti di viaggio
347	Art. 9, n. 8, del D.P.R. 633/72	Manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali	a regime					Imprese che effettuano esportazioni
348	Art. 9, n. 9, del D.P.R. n. 633/72	Treatments di cui all'articolo 176 del D.P.R. n. 43 del 1973, eseguiti su beni di provenienza estera nonché su beni nazionali o comunitari destinati ad essere esportati	a regime					Imprese che effettuano esportazioni
349	Art. 10, primo comma, n. 1), D.P.R. 633/1972	Esenzione per i servizi finanziari, esclusi i servizi di recupero crediti	a regime					Famiglie che acquistano servizi finanziari
350	Art. 10, primo comma, n. 2), D.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni di assicurazione	a regime					Famiglie che acquistano servizi assicurativi
351	Art. 10, primo comma, n. 3), D.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative a valute estere	a regime					Famiglie che acquistano servizi finanziari

352	Art. 10, primo comma, n. 4), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli costituite in custodia e l'amministrazione dei titoli	a regime					Famiglie che acquistano servizi finanziari
353	Art. 10, primo comma, n. 5), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative alla riscossione dei tributi	a regime					Famiglie che espongono i tributi
354	Art. 10, primo comma, n. 6), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla mobilità delle giocate	a regime					Famiglie
355	Art. 10, primo comma, n. 7), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio dei giuocchi nelle case da gioco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate	a regime					Famiglie
356	Art. 10, primo comma, n. 8), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le locazioni di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli e di fabbricati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata e le locazioni di fabbricati strumentali per natura effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali il locatore abbia manifestato l'opzione per l'imposizione	a regime					Famiglie che locano immobili
357	Art. 10, primo comma, n. 8-bis), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni di fabbricati abitativi, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese di ristrutturazione entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento	a regime					Famiglie che acquistano immobili
358	Art. 10, primo comma, n. 8-ter), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni di fabbricati strumentali per natura, escluse: a) quelle effettuate dalle imprese costruttrici o di ristrutturazione; b) quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta con pro rata inferiore al 25 per cento; c) quelle effettuate nei confronti di privati; d) quelle per le quali il cedente abbia manifestato l'opzione per l'imposizione	a regime					Famiglie che acquistano immobili
359	Art. 10, primo comma, n. 9), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni finanziarie	a regime					Famiglie che acquistano servizi finanziari
360	Art. 10, primo comma, n. 11), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni di oro da investimento, ad esclusione di quelle effettuate dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento che abbiano optato per l'imposizione	a regime					Investitori
361	Art. 10, primo comma, n. 12), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS	a regime			155,00		Enti pubblici, ONLUS
362	Art. 10, primo comma, n. 13), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	a regime			Perdita non rilevante		popolazioni colpite da calamità naturali
363	Art. 10, primo comma, n. 14), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	a regime			-13,00		Utenti di servizi taxi
364	Art. 10, primo comma, n. 15), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di trasporto di malati o feriti con ambulanze	a regime					Utenti che acquistano servizi di ambulanza
365	Art. 10, primo comma, n. 16), d.P.R. 633/1972	Esenzione del servizio postale universale	a regime					Famiglie
366	Art. 10, primo comma, n. 18), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni sanitarie	a regime					Famiglie

367	Art. 10, primo comma, n. 19), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di ricovero e cure rese da enti ospedalieri e da cliniche e case di cura convenzionate	a regime					Famiglie
368	Art. 10, primo comma, n. 20), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni educative rese da istituti o scuole riconosciuti	a regime					Famiglie
369	Art. 10, primo comma, n. 21), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù	a regime					Famiglie
370	Art. 10, primo comma, n. 22), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni delle biblioteche e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili	a regime					Famiglie
371	Art. 10, primo comma, n. 23), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente	a regime					Famiglie
372	Art. 10, primo comma, n. 24), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno	a regime					Famiglie ed istituzioni sanitarie
373	Art. 10, primo comma, n. 27), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni dei servizi di pompe funebri	a regime		-116,00			Famiglie
374	Art. 10, primo comma, n. 27-ter), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di persone disegolate rese da organismi di diritto pubblico e da ONLUS	a regime					Famiglie
375	Art. 10, primo comma, n. 27-quater), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni delle compagnie barnesellieri	a regime		Perdita non rilevante			Famiglie e Proprietari terreni
376	Art. 10, secondo comma, d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati da consorzi costituiti tra soggetti che effettuano essenzialmente operazioni esenti	a regime		-496,00			Banche ed altri soggetti che effettuano essenzialmente operazioni esenti
377	Art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale IVA per i produttori agricoli in regime di esenzione	a regime		-10,50			Imprenditori agricoli, con volume d'affari inferiore a 7.000 euro, che effettuano cessioni di prodotti agricoli
378	Art. 38-quater del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni a viaggiatori residenti fuori dell'Unione europea	a regime					Soggetti privati non residenti nell'Unione europea
379	Art. 72, n. 1, 3, 4 e 5, del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di rappresentanze diplomatiche, dell'Unione europea, di imprese o enti che eseguono contratti di ricerca o di cooperazione con l'UE, e dell'ONU	a regime					organismi internazionali e imprese che eseguono contratti con l'UE
380	Art. 72, n. 2, del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei Comandi militari degli Stati membri dell'UE, della NATO e del Ministero della Difesa quando agisce per conto della NATO	a regime					Stati membri dell'UE, NATO, Ministero della Difesa
381	Art. 74, comma 4, DPR n. 633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per alcune categorie di contribuenti autorizzati con D.M. (somministrazione di gas, acque ed energia elettrica)	a regime		Produce solo effetti di cassa			Imprese che emettono un elevato numero di fatture (grandi fatturatori)
382	Art. 74, comma 4, DPR n. 633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli esercenti impianti di distribuzione carburante per uso autoalimentazione	a regime		Produce solo effetti di cassa			Soggetti esercenti impianti di distribuzione carburante per autoalimentazione
383	Art. 74, comma 4, DPR n. 633/1972	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli autotrasportatori come conto terzi	a regime		Produce solo effetti di cassa			Autotrasportatori di cose come terzi
384	Art. 74, comma 4, DPR n. 633/1972	Versamenti differiti di un trimestre per gli autotrasportatori come conto terzi	a regime		Produce solo effetti di cassa			Autotrasportatori di cose come terzi
385	Art. 74, comma 5, decreto del DPR n. 633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per i subfornitori	a regime					Famiglie che consumano beni e servizi di prima necessità elencati nella Tabella A, Parte III
386	Art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/72	Regime speciale per gli intertenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640/72	a regime					Soggetti che effettuano attività di intertenimento

387	art. 14, comma 4, legge n. 49/1987	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni fatte allo Stato e alle ONG che lo spediscono all'estero per finalità umanitarie	a regime					Lo Stato e le ONG
388	Art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/99; art. 2, comma 11, della Legge n. 191/09	Aliquota ridotta ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private (ovvero: a) siano caratterizzati da alta intensità di lavoro; b) siano in larga misura resi direttamente a consumatori finali; c) abbiano principalmente natura locale e non siano atti a creare distorsione della concorrenza	a regime	Aliquota ridotta	-523,00			Famiglie che acquistano servizi edili
389	Art. 1, commi da 96 a 117, L. 24 dicembre 2007, n. 244	Regime dei Contribuenti minimi	a regime	Semplificazione degli obblighi formali e sostanziali dell'IVA	La stima è già compresa nella parte IRPEF			persone fisiche esercanti attività d'impresa, arti o professioni
390	Articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991	Regime di detrazione forfetizzata per le attività di apicoltura	a regime		-3,20			soggetti che effettuano attività di apicoltura
391	Art. 50-bis, comma 4, d.L. n. 331/1993	Cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi a beni custoditi in un deposito IVA	a regime		Senza effetti			Imprese che effettuano esportazioni ed importazioni
392	Art. 13 L. 388/2000	Esonero dai versamenti periodici per le persone fisiche che iniziano un'attività e godono del relativo regime fiscale agevolato	a regime					Persone fisiche che iniziano un'attività d'impresa
393	Art. 7 d.L. n. 185/2008	Regime dell'IVA di cassa in base al quale il versamento dell'IVA è differito al momento della riscossione dei corrispettivi	a regime		Diffetti di cassa			Piccole imprese
TOTALE AGEVOLAZIONI IVA					-38.797,30			
AGEVOLAZIONI MATERIALI IN SISTEMI IMPOSTI IPOCASSA								
394	Art. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73	Per le operazioni concernenti il settore del credito è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative	a regime	Imposta sostitutiva ed aliquote differenziate secondo la motivazione del mutuo.	-1.638,00			Privati, banche ed enti erogatori di finanziamenti a medio-lungo termine
395	Allegato C alla legge n. 1216/61	Esenzione da imposta sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi	a regime	Esenzione	-1.200,00			Società assicurazione e privati contraenti
396	Nota 2-bis all'art. 1 della Tariffa parte I Allegata al D.P.R. n. 131/1986	A agevolazione per l'acquisto della prima casa: riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro ed applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa	a regime	Riduzione di imposta	-1.152,70	325,021	-3.546,5	Privati acquirenti prima casa di abitazione
397	Art. 16, comma 2, della Legge n. 1216/61	Esenzione da imposta di registro e formalità di registrazione contratti di assicurazione o riassicurazione, ricevuta o quietanza	a regime	Esenzione	-295,00			Società assicurazione e privati contraenti
398	Legge 604/1954 e normative collegate, prorogata ex art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009 e posta a regime con la legge n. 220/2010 (legge di stabilità)	A agevolazioni in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari in agricoltura (piccola proprietà contadina).	a regime	Riduzione di imposta	-44			Operatori del settore agricolo
399	Art. 5 della Legge n. 158/82	Applicazione delle imposte ipotecarie, catastali o imposta di registro in misura fissa (IN RELAZIONE A a) permuta di immobili compresi in piani di recupero b) trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero	a regime	Imposte in misura fissa	-40,00	2.171	-18.424,7	Soggetti titolari di interventi edilizi pubblici in zone particolari
400	Allegato B - art. 1 alla Legge n. 1216/61	Un quarto dell'imposta stabilita dall'art. 1, lett. a) della tariffa allegata A) a favore dei titolari di case popolari ed economiche contratti di assicurazione sulla vita umana a garanzia delle case	a regime	Riduzione di aliquota	-29,50			Società assicurazione e privati contraenti
401	Legge n. 244/07	Imposta di registro all'1% per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati di edilizia residenziale pubblica o di edilizia residenziale comunque denominata	a regime	Riduzione di aliquota	-27,40			Soggetti titolari del piano edilizio
402	Art. 32 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, imposta di registro in misura fissa per atti di trasferimento delle proprietà: a) delle aree comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica b) delle aree comprese nei piani da destinare a insediamenti produttivi	a regime	Imposte in misura fissa o esenzione	-23,40	1.404	-16.666,7	Soggetti titolari di interventi di edilizia pubblica
403	Art. 3 del D.Lgs. n. 346/90	Trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciprocità enti pubblici, fondazioni ed associazioni estere	a regime	Esenzione o imposta in misura fissa	-10,80			Soggetti pubblici a forte rilevanza sociale

420	Art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 99/04	Esercizio delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnano a costituire un compendio unico ed a condurlo in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali per un periodo di almeno 10 anni. Le agevolazioni competono comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze compresi i fabbricati, costituiti in masa chiusa di cui alla legge della Provincia di Bolzano del 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa che si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.	a regime	Esenzione				Soggetti operanti in agricoltura che si impegnano a costituire il compendio unico
421	Art. 9, comma 1, del D.Lgs. 99/04	Senza ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'incorporamento di fondi rustici attraverso la permuta di particelle o la rettificazione di confini (registro, ipotecaria, catastale e bollo).	a regime	Riduzione di aliquota	-2,00			Soggetti che procedono all'assorbimento delle proprietà agricole
422	Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 99/04	Alle vendite di beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico eseguite ai sensi del DL. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, aventi ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli e coltivatori diretti si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.	a regime	Riduzione di aliquota				Soggetti che ottengono il trasferimento di beni del patrimonio pubblico suscettibili di utilizzazione agricola
423	Art. 2, comma 26, della Legge n. 191/79	Le vittime di atti di terrorismo e delle stregi di tale natura o i loro superstiti che siano stati parti in causa in un procedimento giurisdizionale comunque dipendente da atti di terrorismo o stregi di tale natura sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro e da ogni altra imposta.	a regime	Esenzione	-0,20			Vittime del terrorismo e loro familiari
424	Art. 1 OPCM del 13 agosto 2010	Esenzione da imposta sulle successioni, ipotecaria e catastale, di bollo e dalle altre tasse e diritti per i parenti di primo grado delle persone decedute a causa del sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo	a regime	Esenzione	Tendita di gettito non rilevante			Eredi di primo grado
425	art. 13 comma 2 bis della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642	Estratti conto comunicazione relativi ai depositi titoli, comunicazioni da banca a cliente sul co postale e bancari	a regime					Banche e clienti
426	Tabella allegata B del DPR 642 del 1972 (Atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo)	La tabella individua gli atti esenti dall'imposta	a regime					Soggetti veri ivi compresi quelli istituzionali
427	Nota all'articolo 19 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972	Esenti dall'imposta di bollo i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alle materie penali	a regime		-175,44			Soggetti privati
428	Articolo 37 del DPR n. 445 del 2000	Esenti dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive comprovanti stati, qualità personali e fatti	a regime					Soggetti privati
429	Articolo 34 del DPR n. 445 del 2000	Esente da imposta di bollo l'autenticazione di fotografie per documenti personali	a regime					Privati
430	Articolo 32, comma 5 ter del D.L. n. 78 del 2010 convertito dalla legge 122 del 2010	Misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare (fondi immobiliari)	a regime					Operatori immobiliari
431	Tariffa speciale, allegato B, articolo 1, alla legge 1216 del 1961	Contratti di assicurazione sulla vita umana	a regime					Privati
432	Tariffa speciale allegato B, articolo 2, alla legge 1216 del 1961	Un quinto dell'imposta stabilito dall'art. 7, lettera a) della tariffa, allegato A, a favore di cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato	a regime					Cooperative
433	Convezione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 aprile 1961 e successive integrazioni	A agevolazioni ed esenzioni sul trasferimento del personale diplomatico e consolare	a regime					Ambasciate e personale diplomatico
434	Accordi internazionali ed accordi di sede	A agevolazioni ed esenzioni a specifiche condizioni	a regime					Enti ed organizzazioni sovranazionali
435	Articolo 47, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 - Imposta ipotecaria, Tassa ipotecaria.	Ommissione delle trascrizioni, iscrizioni, cancellazione dei pignoramenti mobiliari ed immobiliari richiesto dal concessionario della riscossione	a regime					Concessionario della riscossione
436	Articolo 47bis, comma 1, del del DPR n. 602 del 1973 Imposta di registro.	Ai trasferimenti di beni mobili non registrati la cui vendita è causata dal concessionario, l'imposta di registro si applica in misura fissa di dieci euro	a regime					Concessionario della riscossione

437	D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (cfr. art. 32 disp. att. e.p.a.)	Esenzione da bolli imposte e spese per le procedure di recupero crediti professionali del difensore d'ufficio	a regime					ORA confluisce nella esenzione dal contributo spese giudiziarie
438	Articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533)	Esenzione, senza limiti di valore, da imposta di bollo, di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per le controversie individuali di lavoro o concorrenti rapporti di pubbliche impiego	a regime		-15,00			
439	Art. 2, primo comma, della legge 1 dicembre 1981, n. 692	Esenzione da tasso di bollo, di registro e altre imposte per i provvedimenti di restituzione delle terre a comuni, liquidazione di uni civili, legittimazioni, assegnazioni e atti dei procedimenti di cui alla legge 1766 del 1927	a regime					
440	Art. 82, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184	Esenzione da imposte di bollo, di registro e ogni altra spesa, tassa o diritto per gli atti, documenti e provvedimenti relativi a procedure di affidamento e adozione di minori	a regime		-1,00			
441	Art. 19 della legge 6 marzo 1987, n.74	Esenzione da imposta di bollo, di registro e ogni altra tassa per i procedimenti di scioglimento di matrimonio e provvedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corrispondenza o la revisione degli assegni	a regime		-1,24			ORA confluisce nella esenzione dal contributo spese giudiziarie
442	Art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 269	Esenzione da imposta di donazione, ipotecaria e catastale per le donazioni a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie	a regime		-2,40			
443	Art. 40-bis, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (già contenuta nel D.L. n. 7 del 2007)	Esenzione da imposte per il procedimento semplificato di cancellazione dell'ipoteca	a regime		-0,10			
444	Art. 8, comma 4-bis, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2007, n. 40 (cfr. articolo 120-quater del D. Lgs. n. 385 del 1993)	Esenzione dalle imposte sostitutive di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed esenzione dalle imposte di cui all'art. 15 del medesimo D.P.R. per le operazioni di portabilità del mutuo	a regime		-2,50			
445	Art. 4 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608	Esenzioni e agevolazioni concernenti le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti di enti locali territoriali, enti pubblici, ASI e altri, nonché successive cessioni gratuite	a regime					
446	Art. 31, comma 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448	Esenzione per la registrazione e la trascrizione dei provvedimenti comunali di accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico disposto in sede di revisione catastale	a regime					
447	Art. 118, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267	Esenzione dalle imposte e tributi per i trasferimenti effettuati dai Comuni, dalle Province e da consorzi fra tali enti a favore di Aziende speciali o società a capitale interamente pubblico di cui al comma 13 dell'art. 113	a regime		-0,50			
448	Art. 67 della legge 21 novembre 2000, n. 342	Esenzione da imposte e tasse per i trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra a favore della Fondazione dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra	a regime		Perdita di gettito non rilevante			
449	Art. 7 della legge 4 aprile 2001, n. 154	Esenzione da bolle e ogni altra imposta e tassa per gli atti, documenti e provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i provvedimenti anche esecutivi o cautelari diretti a ottenere la corrispondenza dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile	a regime					ORA confluisce nella esenzione dal contributo spese giudiziarie
450	Art. 8, comma 10, del DL 15 aprile 2002, n. 63 convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112	Esenzione da imposte e tributi per le operazioni a favore di Infrastrutture spa, operazioni di finanziamento, provvedimenti, contratti, trasferimenti e formalità, ivi comprese le garanzie prestate, surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni	a regime		-1,00			
451	Art. 2, comma 6, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410	Esenzione da imposte e tributi per le operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, tutti gli atti, contratti e trasferimenti posti in essere per il relativo perfezionamento, nonché formalità connesse	a regime					
452	Art. 5, comma 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	Esenzione da imposte e tributi per gli atti, contratti, trasferimenti, provisioni, e formalità relative a operazioni di raccolta e impiego effettuate dalla gestione separata della CDP spa, ivi comprese le garanzie prestate	a regime					

453	Art. 2, comma 1-bis, del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 237	Applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. n. 601 del 1973 per i mutui concessi da istituti ed enti previdenziali per l'acquisto di abitazioni	a regime	-0,10				
454	Art.1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311	Esenzione da imposte e da tributi per i trasferimenti di immobili dei Comuni a fondazioni o società di cartolarizzazione o ad associazioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare	a regime					
455	Art. 34, comma 5, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346	Non sottoposizione a rettifica dei valori determinati su base catastale	a regime					
456	Art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266	Base imponibile costituita dal valore determinato su base catastale	a regime					
457	Art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219	Esenzione da imposte e tributi per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione o lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici	a regime, ma incide in modo residuale					
458	Art. 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431	Esenzione da imposte e tributi per gli atti relativi a ricostruzione e rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto del 1962	a regime, ma incide in modo residuale					
459	Articolo unico della legge 15 maggio 1954, n.228	Esenzione da diritti e compensi di cui alla legge 17.07.1951, n. 575 per servizi catastali richiesti/erogati nei confronti di Regioni, Province, Comuni, Enti di beneficenza	a regime					
460	Art. 1 della legge 21 novembre 1967 n.1149 (cd. Titolo III Tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella L. 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni)	Esenzione da [imposta di bollo, emolumenti ipotecari; abrogato, n.d.r.] diritti catastali per atti e documenti relativi alle procedure di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici	a regime					
461	Artt. da 91 a 96 del Regolamento di conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153	Rilascio in carta libera e senza applicazione di tasse o diritti sulle copie, sui certificati, sugli estratti a favore di varie categorie di soggetti	a regime					
462	Art. 74 della legge 22 ottobre 1971, n. 865	Imposta minima di registro e esenzione da imposta ipotecaria per i trasferimenti di proprietà o concessione del diritto di superficie relativi ad aree da destinare ad insediamenti produttivi	a regime	-0,06				
463	Art. 47 bis D.P.R.29 settembre 1973, n. 602 (cd. anche art. 18, co. 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112)	Rilascio gratuito delle visure ipotecarie ai concessionari e loro incaricati	a regime					
464	Art.19 D. Lgs. 347 del 31/10/1990	Esenzione dalle tasse ipotecarie per le operazioni nell'interesse dello Stato	a regime					
465	Art.11, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504	Esenzione da spese e diritti per le richieste dati e notizie ed elementi rilevanti agli uffici pubblici competenti ai fini dell'accertamento e liquidazione dell'ICI	a regime					
466	Art. 66, comma 6-bis, del D.L. 30.08.1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, 427	Esenzioni e agevolazioni per le società cooperative edilizie di abitazione o loro consorzi - Atti costitutivi o modificativi; atti, documenti registri relativi alle operazioni previste dagli statuti	a regime					
467	Art. 39, comma 7, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385	A agevolazioni in materia di annotazioni ipotecarie relative ad operazioni di credito fondiario	a regime					
468	Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112	Rilascio gratuito visure ed estrazione copie richieste dagli agenti della riscossione di dati atti riguardanti beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati	a regime					
469	Articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133	Accesso gratuito alle conservatorie dei registri immobiliari da parte dei Consorzi di bonifica e irrigazione e rilascio gratuito dei relativi certificati	a regime					
470	Art. 1, comma 295, L. 27-12-2006 n. 296	Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni per le amministrazioni dello Stato di cui al D.P.P.R. n. 641 del 1972, 642 del 1972 e 131 del 1986	a regime					
471	art. 1, c. 139, della L. 295/2006	Riduzione alla metà delle imposte ipotecarie sui conferimenti o cessioni di immobili strumentali a SITQ e SINQ che hanno optato per il regime speciale	a regime					

472	art. 35, a. 10-ter, del D.L. n. 223/2006	Riduzione alla metà delle imposte ipotecarie sui conferimenti a fondi immobiliari di beni immobili strumentali	a regime					
473	art. 1, c. 138, della L. 296/2006	Imposte di registro e ipotecarie in misura fissa sui conferimenti a SIQ e SIDQ, che abbiano epito per il regime speciale, di una pluralità di immobili prevalentemente locati da chiunque effettuati.	a regime					
474	Legge regione Sicilia 22 marzo 1952, n. 6	Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, di spettanza della regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione Siciliana e gli organi di amministrazione da essa dipendenti, fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le Amministrazioni dello Stato"	a regime					
TOTALE AGEVOLAZIONI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE					-4.724,44			
TOTALE AGEVOLAZIONI					-161.226,58			
AGGIORNAMENTI IMPOSTAZIONI								
475	Articolo 3, DPR 10/03/1997	Gli onorari corrisposti ai membri dei seggi elettorali costituiscono rimborso spese fuso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali	a regime					Persone fisiche
476	Articolo 54, comma 8-bis, TUIR	Determinazione del reddito di lavoro autonomo di volontari e cooperatori, sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite da MAE di concerto Min Lavoro	a regime					Cooperatori ONLUS
477	Articolo 1, commi 1-5, D.L. 70/2011	Credito di imposta per la ricerca scientifica a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca	2012	Credito d'imposta				Imprese
478	Articolo 2, commi 1-9, D.L. 70/2011	Credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto stabilmente nel mezzogiorno	2012	Credito d'imposta				Datori di lavoro
479	Articolo 4, commi 181-186 e 189, L. 330/2003 (DPCM 18/03/2011)	Credito d'imposta per l'acquisto della carta	2011	Credito d'imposta				Imprese editoriali
480	Articolo 2 bis D.L. 70/2011	Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (rifiutamento credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1, commi 271-279, legge n. 296/2006)		Credito d'imposta				Imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE
481	Articolo 17, comma 2, D.Lvo n. 28 del 2010	Esenzione da imposta di Bollo o ogni altra spesa tasse o diritto	a regime	Esenzione				Persone fisiche e giuridiche
482	Articolo 17, comma 3, D.Lvo n. 28 del 2010	Esenzione dell'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, l'imposta è dovuta per la parte eccedente	a regime	Esenzione				Persone fisiche e giuridiche
483	Articolo 20 D.Lvo n. 28 del 2010	Credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere la mediazione con un massimo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà	a regime	Credito d'imposta				Persone fisiche e giuridiche